



# MSP ITALIA

**MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE ITALIA**  
**COMITATO PROVINCIALE COSENZA**  
**Divisione Calcio**

## ***NORMATIVA 2013***



*In vigore dal 1° settembre 2013*

# PREMESSA

La Divisione Calcio è una struttura interna al Movimento Sportivo Popolare Italia – Comitato Provinciale Cosenza - preposta allo sviluppo e alla gestione dell'attività del gioco del calcio, alla formazione di arbitri, tecnici e dirigenti.

La Divisione Calcio non ha una sua autonomia patrimoniale e finanziaria ed il Responsabile/Coordinatore è nominato dal Consiglio Provinciale del MSP Italia di Cosenza e non ha rappresentanza legale e giudiziale. La Divisione Calcio dipende direttamente dal Presidente Provinciale MSP Italia di Cosenza nel rispetto dello Statuto Nazionale, dei Regolamenti e delle competenze attribuitegli.

L'attività della Divisione Calcio si fonda sul concetto di amatorialità.

## REGOLAMENTO ORGANICO

**LA DIVISIONE CALCIO** è composta da un numero di dirigenti soci definito e deliberato dal Consiglio Provinciale e ha la durata della stagione sportiva in corso di nomina.

La Divisione Calcio ha compiti di:

- a) Attuare le proprie linee programmatiche del MSP Italia;
- b) Formulare programmi e proposte di attività e formazione;
- c) Tenere l'albo delle qualifiche tecniche;
- d) Elaborare il programma di attività della stagione sportiva successiva;
- e) Promuovere la formazione dei Settori;
- f) Applicare le sanzioni amministrative previste dai regolamenti.

**IL RESPONSABILE/COORDINATORE** è nominato dal Consiglio Provinciale del MSP Italia di Cosenza e dura in carica per la stagione sportiva in corso di nomina. È responsabile del regolare funzionamento della Divisione calcio.

Ha il compito di:

- Rappresentare la Divisione Calcio in sede di Consiglio ;
- Presentare annualmente il programma di attività;
- Proporre al Consiglio MSP Italia di Cosenza i nominativi dei responsabili di settore su proposta della Divisione stessa
- Convoca e coordina la Divisione Calcio
- In casi di necessità e urgenza, sentito il parere del Presidente Provinciale MSP Italia Cosenza, può assumere decisioni che devono in secondo luogo essere ratificati sia dai membri della Divisione Calcio che dal Consiglio Provinciale MSP Italia Cosenza.

**I SETTORI** sono i rami organizzativi e si dividono in:

- a) Calcio a 11
- b) Calcio a 5
- c) Calcio a 7/8
- d) Settore Giovanile
- e) Calcio femminile
- f) Settore Tecnico Arbitrale
- g) Commissione Disciplinare

Sono costituiti da soci su segnalazione (della Divisione Calcio) nominativa di un responsabile nominato dal Consiglio Provinciale MSP Italia Cosenza.

## REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ

### TITOLO I - FORMAZIONE DELLE NORME

#### Art. 1 – MODIFICABILITÀ' DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Tutte le eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere proposte secondo le procedure previste, deliberate dal Consiglio Provinciale MSP Italia Cosenza e pubblicate sul Comunicato ufficiale, a pena di nullità.

Le norme di partecipazione delle singole manifestazioni non possono porsi in contrasto con le norme del presente regolamento.

### TITOLO II – ATTIVITÀ

#### Art. 2 - LA STAGIONE SPORTIVA

L'anno sportivo ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

#### Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ

a) La Divisione Calcio organizza e gestisce, per conto del Comitato Provinciale MSP Italia Cosenza, l'attività per le Associazioni sportive, gli Atleti, i Dirigenti, i Tecnici, gli Arbitri, gli Osservatori che intendono svolgerla a puro carattere amatoriale. L'attività può essere svolta da soggetti appartenenti ai due sessi.

La Divisione Calcio può altresì fornire alle associazioni affiliate al MSP Italia Cosenza, che organizzino tornei, le prestazioni dei propri arbitri, secondo le condizioni previste da apposito contratto. La Divisione calcio e il Comitato MSP Italia

Cosenza non assumerà alcuna responsabilità per fatti accaduti nei tornei organizzati direttamente dalle associazioni affiliate, non avendo alcuna funzione organizzativa o collaborativa, ma di sola prestazione di servizio, quali quelle di designazione degli arbitri e di designazione delle gare.

b) **L'attività amatoriale** è agonistica o ricreativa.

1) L'attività **agonistica** è quella indicata come tale nelle norme di partecipazione della manifestazione.

È altresì attività agonistica quella dell'arbitro nella disciplina del calcio a 11.

Per svolgere attività agonistica è necessario che il tesserato ottenga il certificato medico di idoneità specifica al gioco del calcio.

2) L'attività **ricreativa** è quella indicata come tale nelle norme di partecipazione della manifestazione.

È altresì attività ricreativa quella dell'arbitro nella disciplina del calcio a 5.

Per svolgere attività ricreativa è necessario che il tesserato ottenga il certificato medico di idoneità generica.

c) Sono previste le seguenti **categorie**:

- Maschile da 16 anni in poi (agonistica o ricreativa);
- Femminile da 14 anni in poi (agonistica o ricreativa)
- Over 30/35/40 (agonistica e ricreativa)
- Giovanile da 5 a 16 anni (solo ricreativa)
- Arbitri da 16 anni in poi;
- Allenatori da 18 anni in poi.

Per la sola attività amatoriale ricreativa, i soggetti di sesso femminile possono partecipare ad attività rivolta a soggetti di sesso maschile, riducendola di un anno.

Gli ambiti uomini o donne possono svolgere attività amatoriale agonistica o ricreativa, mentre quella giovani è sempre ricreativa.

## **TITOLO III - ASSOCIAZIONI**

### **Art. 4 - ADESIONE**

Le Associazioni sportive, i Gruppi Sportivi, Scuole Calcio che intendono partecipare alle manifestazioni ufficiali organizzate e gestite dalla Divisione calcio devono aderire al MSP Italia Cosenza sottoscrivendo l'atto di affiliazione.

L'adesione ha validità fino al termine dell'anno sociale e implica l'accettazione incondizionata delle finalità e dei principi sanciti nello Statuto, nel Regolamento e nella Normativa Calcio MSP Italia Cosenza nonché il rispetto delle norme e delle disposizioni della stessa.

### **Art. 5 - ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ALL'ATTIVITÀ**

Le Associazioni che hanno sottoscritto l'affiliazione come previsto dall'art. 4, per partecipare alle manifestazioni ufficiali promosse dal Comitato MSP Italia Cosenza a pena di inammissibilità della stessa iscrizione, devono:

a) inoltrare nei modi e nei termini fissati nelle Norme di partecipazione apposita domanda d'iscrizione, sottoscritta dal Presidente o Responsabile debitamente compilata in ogni sua parte;

La sottoscrizione del Presidente o Responsabile deve essere autenticata (per tramite copia di un documento di identità in corso di validità) o apposta alla presenza di un addetto del Comitato MSP Italia Cosenza.

b) versare la quota d'iscrizione presso la segreteria nei previsti giorni di apertura;

c) consegnare alla Segreteria l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione, nel caso di prima affiliazione, o - negli altri casi - indicare le eventuali modifiche apportate allo Statuto depositato.

### **Art. 6 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI DATI SOCIETARI**

a) La denominazione sociale e la sede devono essere quelle indicate sulla scheda di adesione.

Ogni variazione in merito deve essere comunicata tempestivamente.

b) Le Associazioni potranno partecipare alle attività con un nome diverso dalla propria denominazione sociale, purché ne facciano esplicita richiesta all'atto della domanda d'iscrizione o successivamente, comunque prima dell'inizio della manifestazione.

c) Le Associazioni dovranno comunicare tempestivamente qualsiasi loro modifica statutaria, lo scioglimento o la fusione con altra Associazione e i nominativi dei dirigenti eletti nel proprio Consiglio direttivo.

### **Art. 7 - FUSIONE DI ASSOCIAZIONI**

a) In caso di fusione, le Associazioni interessate dovranno allegare alla comunicazione i verbali delle assemblee attestanti la relativa delibera e i loro Statuti, se modificati.

b) L'Associazione che nasce da una fusione assume, nei confronti del Comitato MSP Italia Cosenza, debiti, crediti e diritti sportivi acquisiti dalle Associazioni originarie.

c) Il Comitato MSP Italia Cosenza potrà insindacabilmente rigettare la domanda d'iscrizione di un'Associazione, in particolare quando, la fusione tra l'Associazione richiedente e un'altra possa far sospettare l'esistenza di una compravendita di diritti sportivi.

e) Le fusioni fra Associazioni non sono riconosciute, se avvengono durante una manifestazione in corso.

### Art. 8 - RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Il Presidente può delegare la rappresentanza dell'Associazione ad altro Socio della stessa purché maggiorenne. La delega deve essere scritta e indicare chiaramente l'oggetto per il quale è rilasciata, a pena di nullità.
- b) Durante lo svolgimento delle gare, rappresentano l'Associazione: il Presidente, l'Accompagnatore ufficiale e il Capitano della squadra.

### Art. 9 - INADEMPIMENTI ECONOMICI. DIFFIDA E PRELIEVO

- a) Ogni Associazione deve adempiere le obbligazioni contratte. Qualora un'Associazione non ottemperi tali obbligazioni, il Comitato MSP Italia Cosenza deve darne notizia all'interessata direttamente a mezzo idoneo (fax, e-mail, raccomandata) e tramite pubblicazione della diffida ad adempiere sul Comunicato ufficiale, indicando il termine perentorio entro il quale il pagamento deve essere effettuato.
- b) In difetto di adempimento nel termine concesso, si può alternativamente disporre:
- la **non effettuazione della gara** successiva al predetto termine, con la conseguenza che l'Associazione è considerata rinunciataria a tutti gli effetti.
  - la **decurtazione di punti in classifica generale** nel torneo o campionato per cui le obbligazioni economiche non sono state ottemperate (1 punto alla prima scadenza due punti alla seconda scadenza e così via).
  - l'**esclusione** dal torneo o campionato.

## TITOLO IV - TESSERATI

### Art. 10 – DIRIGENTI

- a) Sono considerati Dirigenti, nell'ambito dell'attività sportiva, coloro che inderogabilmente sottoscrivono l'apposita tessera e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
- b) I Dirigenti possono essere tesserati anche per altra Associazione, purché partecipino ad attività in manifestazioni diverse e siano in regola con la Dichiarazione d'informazione (**articolo 19 RA**).
- c) Per poter partecipare all'attività come Atleta, il Dirigente deve essere in possesso della scheda di attività predisposta che riporti la qualifica di Atleta e deve rispettare le normative previste per il tesseramento degli Atleti.

### Art. 11 - ATLETI

- a) Sono classificati Atleti tutti i Soci che svolgono attività calcistica con un'Associazione affiliata nelle varie manifestazioni organizzate.
- b) Gli Atleti, all'atto del tesseramento per un'Associazione, instaurano con questa un rapporto sportivo annuale in riferimento alla singola manifestazione.

### Art. 12 - ARBITRI

Sono **Arbitri** coloro che:

- hanno sottoscritto o rinnovato la relativa tessera al Movimento Sportivo Popolare Italia;
  - sono iscritti all'apposito Albo del MSP Italia Cosenza;
  - hanno compiuto il 16° anno di età;
  - hanno superato l'esame di abilitazione;
  - sono in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva previsto dalla normativa vigente.
- Gli Arbitri devono indicare la disciplina principale le cui partite intendono dirigere.

### Art. 13 - GUARDALINEE UFFICIALI

Sono **Guardalinee ufficiali** gli Arbitri designati a collaborare con il Direttore di gara.

### Art. - 14. UFFICIALI DI GARA

Sono **Ufficiali di gara** gli Arbitri, i Guardalinee ufficiali, gli Osservatori, purché siano nell'esercizio delle loro funzioni.

## TITOLO V - TESSERAMENTO

### Art. 15 - TESSERAMENTO DEGLI ATLETI E DEI DIRIGENTI

- a) Gli Atleti che intendono partecipare all'attività devono tesserarsi alla stessa per tramite il Comitato MSP Italia Cosenza rispettando le seguenti modalità:
- 1) presentare, tramite le Associazioni con cui intendono tesserarsi, richiesta sottoscritta su apposito modulo compilato in tutte le sue parti;
  - 2) la richiesta deve essere presentata o inviata alla Segreteria indicata nelle Norme di partecipazione.
- b) Il tesseramento è efficace dal giorno della pubblicazione del nominativo del tesserato sulla lista gara.
- c) Il tesseramento dei giocatori nell'attività ufficiale può essere effettuata tramite richiesta da presentare o inviare a mezzo posta elettronica o fax alla Segreteria del Comitato MSP Italia Cosenza.
- d) Qualora sia rilevato, in qualsiasi forma ufficiale, che la tessera contenga errori (relativamente a cognome, nome, data di nascita e sesso), l'Associazione interessata, prima della disputa della gara successiva, deve regolarizzare la tessera stessa presso la sede del Comitato MSP Italia Cosenza. In difetto, il tesseramento è considerato nullo di diritto dal momento della rilevazione dell'errore, salvo il caso di illecito sportivo diversamente regolato.
- e) Gli Atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all'attività agonistica purché in manifestazioni diverse e purché in regola con la Dichiarazione d'informazione. In tal caso, devono regolare la propria posizione

mediante la sottoscrizione dell'apposita tessera attività per ogni Associazione con la quale partecipano a ogni manifestazione.

f) Nel caso in cui un'Associazione partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il Tesserato mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'Associazione deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo Tesserato abbia contratto il rapporto sportivo.

g) In nessun caso gli Atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di attività.

#### **Art. 16. TESSERAMENTO DEGLI ARBITRI**

Agli Arbitri è rilasciata la tessera prevista per i Arbitri e Giudici oltre al tesserino che identifica l'attività di Arbitro. Senza tale tessera, è loro vietato svolgere attività nell'ambito del Comitato MSP Italia Cosenza. Gli Arbitri non possono svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale o collaborativa presso Associazioni calcistiche affiliate.

È consentito agli Arbitri, a seguito di loro richiesta scritta da rivolgere al Responsabile del Settore arbitrale, di partecipare alle manifestazioni sportive come Atleti e/o Dirigenti, in tal caso non possono dirigere le partite della stessa manifestazione alla quale la loro Associazione partecipa. Gli Arbitri, per partecipare come Atleti e/o Dirigenti alle manifestazioni, devono sottoscrivere la relativa tessera.

#### **Art 17 - CARTELLINO TECNICO**

Il cartellino tecnico è utilizzato esclusivamente ai fini dell'identificazione degli atleti, soci e dirigenti nelle manifestazioni sportive ufficiali del Comitato Provinciale MSP Italia Cosenza ed ha tale valore solo in quell'ambito.

L'assicurazione è data dal tesseramento MSP Italia.

I tesserati devono consegnare per il settore adulti:

- due foto tessera;
- una fotocopia del documento d'identità

Per il settore giovanile

- due foto tessera;
- copia certificato famiglia o nascita in alternativa autocertificazione

#### **Art. 18 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SPORTIVO CON L'ASSOCIAZIONE D'APPARTENENZA DA PARTE DEI TESSERATI DURANTE LA STAGIONE SPORTIVA.**

I Tesserati che svolgono attività amatoriale possono ottenere lo scioglimento del rapporto sportivo dall'Associazione di appartenenza nei seguenti casi:

a) **Recesso dal rapporto sportivo da parte del Tesserato.**

**L'Atleta o il Dirigente** può recedere unilateralmente dal rapporto sportivo con l'Associazione quando:

- 1) non abbia preso parte con la stessa ad alcuna gara ufficiale o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5 o a 7;
- 2) pur avendo preso parte con la stessa a gare ufficiali o frazione di esse nella stagione sportiva in corso non abbia disputato più di tre gare con la medesima associazione.

**L'Atleta o il Dirigente** può recedere dal rapporto sportivo, previa autorizzazione dell'Associazione di appartenenza, quando:

- 1) pur avendo preso parte con la stessa a gare ufficiali o frazione di esse nella stagione sportiva in corso non abbia disputato più di sei gare con la medesima associazione.

In caso di regolare recesso dal rapporto sportivo, **l'Associazione di provenienza deve:**

- restituire al recedente la sua tessera associativa, pena le sanzioni previste **dall'articolo 90 RD**;
- consegnargli la dichiarazione attestante l'attività svolta sino alla data del rilascio della stessa (per il solo Atleta)
- consegnargli copia, sottoscritta dal Presidente dell'associazione di originaria appartenenza, della richiesta di recesso effettuata dal tesserato richiedente lo scioglimento del vincolo sportivo;

**L'Atleta o il Dirigente deve** quindi consegnare alla Segreteria MSP Italia Cosenza:

- 1) copia della richiesta di recesso presentata all'associazione di originaria appartenenza con la quale veniva richiesto lo scioglimento del vincolo sportivo;
- 2) la dichiarazione scritta di recesso;
- 3) la propria tessera associativa;

Eseguite tali formalità, il Tesserato ottiene, da parte della Segreteria la dichiarazione di svincolo.

La dichiarazione di svincolo deve essere presentata dall'associazione che intende vincolare un Atleta o Dirigente precedentemente vincolato ad altra associazione nella medesima stagione sportiva.

Qualora risulti, dalla documentazione presentata alla Segreteria, l'attestazione di fatti, requisiti o condizioni non corrispondenti al vero saranno applicate le seguenti sanzioni:

- per l'Associazione di provenienza quanto previsto **dall'articolo 99 RD**;
- per i Dirigenti dell'Associazione di provenienza, nonché per il Tesserato, quanto previsto **dall'articolo 132 RD**;

b) **Rinuncia dell'Associazione.** L'Associazione può rinunciare alle prestazioni di un suo Atleta o Dirigente se questi non ha preso parte con la stessa ad alcuna gara o frazione di essa nella stagione sportiva in corso o non sia mai stato in lista nelle manifestazioni di calcio a 5.

In tal caso, l'Associazione deve consegnare alla Segreteria

- 1) la tessera associativa del Tesserato;
- 2) la dichiarazione attestante l'attività svolta sino alla data della rinuncia alle prestazioni del suo Tesserato.
- 3) la prova dell'avvenuta comunicazione al Tesserato della richiesta di risoluzione del rapporto.

Eseguite tali formalità da parte dell'Associazione originaria, il Tesserato può richiedere, da parte della Segreteria, e allo scopo di tesserarsi con altra Associazione, la dichiarazione di svincolo.

La dichiarazione di svincolo deve essere presentata dall'associazione che intende vincolare un Atleta o Dirigente precedentemente vincolato ad altra associazione nella medesima stagione sportiva.

Qualora risulti, dalla documentazione presentata alla Segreteria, l'attestazione di fatti, requisiti o condizioni non corrispondenti al vero saranno applicate le seguenti sanzioni:

- per l'Associazione di provenienza quanto previsto **dall'articolo 99 RD**;

- per i Dirigenti dell'Associazione di provenienza, nonché per il Tesserato, quanto previsto **dall'articolo 132 RD**;

c) **Esclusione dell'Associazione.** Lo scioglimento del rapporto sportivo è consentito ai Tesserati la cui Associazione sia esclusa dall'attività a seguito di provvedimento degli Organi MSP Italia Cosenza. In ogni caso i Tesserati stessi che siano responsabili dei fatti che hanno determinato la sua esclusione devono scontare eventuali squalifiche o inibizioni a loro comminate dagli organi della Giustizia sportiva.

#### **Art. 19 - DICHIARAZIONE D'INFORMAZIONE**

Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un Dirigente o Atleta, tesserato al Comitato MSP Italia Cosenza, intenda partecipare a diversa/e manifestazioni con diversa/e Associazione/i rispetto a quella/e d'appartenenza, deve comunicarlo alle Associazioni interessate (la precedente e la/e nuova/e) con atto ricettizio e ottenerne il relativo nulla osta. Il Tesserato deve depositare presso la Segreteria:

- il "nulla osta" da parte dell'Associazione di appartenenza;

- l'assenso da parte dell'Associazione con la quale il tesserato intende partecipare alla singola manifestazione;

- la prova del ricevimento, da parte dei destinatari, della predetta comunicazione.

In difetto la Segreteria non deve autorizzare la partecipazione alla manifestazione con altra associazione.

In ogni caso devono essere rispettate le procedure e le forme previste per il tesseramento.

## **TITOLO VI - TUTELE**

#### **Art 20 - TUTELA SANITARIA**

a) Competenza primaria del Comitato MSP Italia Cosenza è quella di informare i Soci su prevenzione e tutela della salute, fornendogli ogni utile sussidio di educazione sanitaria al fine di favorire la loro cosciente assunzione di responsabilità, che vada oltre il concetto meramente burocratico di idoneità fisica allo sport.

b) Le Associazioni sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dal Comitato MSP Italia Cosenza in merito e a diffondere il relativo materiale informativo tra i propri associati.

c) Le Associazioni sono tenute a far sottoporre i propri Soci-Atleti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva, nel rispetto delle norme vigenti che prevedono:

- il certificato di idoneità generica per gli Atleti partecipanti all'attività non ufficiale e ricreative;

- il certificato di idoneità specifica (agonistica) per i calciatori partecipanti all'attività agonistica ufficiale.

d) Il Presidente dell'Associazione deve conservare le certificazioni di idoneità rilasciate ai suoi associati. Egli è, per legge, ritenuto responsabile della loro regolarità e del loro aggiornamento.

e) Eventuali dichiarazioni liberatorie di responsabilità non hanno, per legge, alcun valore.

f) Le Associazioni e il loro Presidente sono responsabili civilmente dell'inosservanza di quanto previsto dalle leggi in materia. Il Presidente è responsabile anche penalmente.

g) Nel caso di tesseramento di un atleta per due o più Associazioni in diverse manifestazioni, è responsabile ogni Presidente dell'Associazione cui il Tesserato è iscritto.

#### **Art 21 - TUTELA ASSICURATIVA**

Al momento della richiesta di adesione e di tesseramento, le Associazioni sportive e i loro Tesserati stipulano una polizza che prevede una copertura assicurativa le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dall'Ufficio tesseramento del Comitato MSP Italia Cosenza all'atto dell'adesione stessa. Le Associazioni sportive e i Tesserati sono liberi di contrarre, a loro spese, anche altre polizze assicurative e integrazioni.

#### **Art. 22 - DENUNCIA-QUERELA PROPOSTA DA UN TESSERATO NEI CONFRONTI DI ALTRO TESSERATO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE**

Ogni Tesserato che intenda proporre alla competente Autorità giudiziaria atto di denuncia-querela nei confronti di altro Tesserato per fatti illeciti commessi nell'ambito dell'attività del Comitato Provinciale MSP Italia Cosenza deve darne comunicazione al Presidente del Comitato stesso.

## **TITOLO VII - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

#### **Art. 23 - CAMPIONATI**

Sono classificati Campionati le manifestazioni sportive amatoriali agonistiche, che possono prevedere l'accesso a eventuali Finali provinciali, regionali, interregionali o nazionali e che abbiano almeno 8 squadre iscritte.

I Campionati possono essere di diverso livello. Vi accedono le squadre indicate nelle rispettive Norme di partecipazione.

I Campionati possono prevedere uno o più gironi: in tale secondo caso deve essere prevista una fase finale. I Campionati possono altresì prevedere più categorie di merito, organizzate o no in più gironi. Le categorie di merito non devono essere necessariamente collegate fra loro da meccanismi di promozione e retrocessione.

#### **Art. 24 - TORNEI**

Sono definite Tornei le manifestazioni sportive amatoriali agonistiche che non possono prevedere l'accesso a fasi Finali provinciali, regionali, interregionali o nazionali e che abbiano meno di 8 squadre iscritte.



I Tornei possono essere di diverso livello. Vi accedono le squadre indicate nelle rispettive Norme di partecipazione. Sono definiti tornei tutte le manifestazioni relative al settore giovanile per le categorie scuole calcio (Primi Calci – Pulcini – Esordienti).

#### **Art 25 - RASSEGNE**

Sono classificate Rassegne le manifestazioni, alle quali partecipano Associazioni indipendentemente dall'acquisizione di meriti sportivi. Le Rassegne possono essere a invito: in tal caso hanno diritto di parteciparvi tutte le Associazioni che ne facciano richiesta nei termini e nei limiti numerici previsti dalle Norme di partecipazione.

#### **Art 26 - REGOLAMENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

Le manifestazioni possono essere articolate in unica o più fasi.

Nella fase unica o nella prima fase le squadre appartenenti al girone si incontreranno tutte fra loro in partita unica o in gare di andata e ritorno (formula all'italiana).

I gironi sono formati secondo criteri determinati insindacabilmente dalla Divisione Calcio del Comitato Provinciale MSP Italia Cosenza nelle Norme di partecipazione.

#### **Art. 27 - NORME DI PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI ALL'ATTIVITÀ UFFICIALE**

- a) Gli Atleti, per poter partecipare all'attività di calcio del Comitato Provinciale MSP Italia Cosenza, non devono aver giocato in manifestazioni ufficiali Figc o di campionati stranieri di pari livello dal 1° settembre dell'anno sportivo in corso.
- b) Gli atleti che compaiano in lista gara di manifestazioni ufficiali Figc, indipendentemente dalla circostanza se abbiano effettivamente giocato, sono considerati come partecipanti alla gara a tutti gli effetti del presente articolo;
- c) Un Atleta che, dopo aver preso parte a gare ufficiali di Calcio organizzati dal Comitato MSP Italia di Cosenza, disputa una partita (o frazione della stessa) in manifestazioni Figc, per la quale è prevista l'incompatibilità, non può partecipare ad attività ufficiale del Comitato Provinciale MSP Italia Cosenza dalla partita successiva all'avvenimento.

#### **Art. 28 - PARTECIPAZIONE A EVENTUALI FASI NAZIONALI**

La partecipazione a Finali provinciali, regionali, interregionali o nazionali, sarà regolata dalle relative Norme di partecipazione per disciplina e categoria.

#### **Art. 29 - DICHIARAZIONE SULLA CONFORMITÀ DEL TESSERAMENTO CON LE NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE FINALI NAZIONALI**

I Presidenti delle Associazioni partecipanti alle Finali provinciali, regionali, interregionali o nazionali devono presentare alla Segreteria, unitamente alla documentazione richiesta dalle Norme di partecipazione, una dichiarazione attestante che i loro tesserati sono in regola con le Norme di partecipazione. Tale dichiarazione - sottoscritta per conferma dal Responsabile della Divisione Calcio - viene inviata agli Organi nazionali competenti. La dichiarazione mendace sarà sanzionata come prevista dal regolamento di disciplina.

## **TITOLO VIII - CLASSIFICHE E QUALIFICAZIONI**

#### **Art 30 - FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA DEI GIRONI "ALL'ITALIANA"**

La formazione della classifica nei gironi "all'italiana" è stabilita a punti, con l'attribuzione di:

- tre punti per gara vinta;
- un punto per gara pareggiata;
- nessun punto per gara persa.

Qualora, al termine di una qualsiasi fase o manifestazione, due o più squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria e le Norme di partecipazione non prevedano lo spareggio come criterio unico, per determinare la miglior squadra classificata valgono, in ordine progressivo, i seguenti criteri:

- a) coppa disciplina;
- b) scontri diretti;
- c) migliore differenza reti;
- d) maggior numero di reti segnate;
- e) minor numero di reti subite;

Per le attività dell'ambito amatoriale ricreativo si possono prevedere criteri alternativi ai meriti sportivi nella formazione della classifica.

#### **Art. 31 - PROMOZIONI E RETROCESSIONI**

Nel caso di Campionati articolati in più livelli, i meccanismi di promozione e di retrocessione devono prevedere i seguenti criteri:

- a) un numero di promozioni e di retrocessioni pari ad un sesto delle Associazioni che partecipano a ciascun livello;
- b) nei campionati a più fasi, le squadre promosse e retrocesse sono stabilite in base alla loro posizione in classifica ottenuta nella fase alla quale hanno partecipato tutte le Associazioni iscritte.

Qualora nella stagione successiva una o più squadre rinuncino al diritto alla promozione ottenuta o non rinnovino l'iscrizione nei termini previsti, la copertura dei posti vacanti nelle varie categorie deve essere effettuata mediante ripescaggi di squadre provenienti dalla categoria di merito inferiore a quella della squadra rinunciataria o non iscritta. Per il ripescaggio vale il criterio della migliore posizione in classifica nella categoria d'appartenenza;

Qualora una manifestazione a più fasi e articolata in categorie di merito sia vinta da una squadra partecipante in una categoria inferiore, essa sarà promossa alla massima categoria senza pregiudizio per le squadre già promosse, mentre l'ultima delle non retrocesse, secondo i criteri previsti dal presente articolo, in ogni categoria retrocederà a quella inferiore.

### **Art. 32 - GARE A ELIMINAZIONE DIRETTA**

#### **1) Gara unica**

Se è prevista una partita unica e il risultato al termine dei due tempi di gara sia in parità, per determinare la squadra vincitrice l'Arbitro deve far battere i tiri di rigore da ciascuna delle due squadre con le modalità previste dal Regolamento del gioco del calcio, salvo diverse indicazioni emanate nelle norme di partecipazione.

#### **2) Gara di andata e ritorno**

Se la formula della manifestazione prevede gare con andata ed eventuale ritorno è considerata vincente la squadra che al termine delle due gare abbia segnato il maggior numero di reti. In caso di parità di reti è considerata vincente la squadra che abbia segnato il maggior numero di reti in trasferta, salvo diverse indicazioni emanate nelle norme di partecipazione.

### **Art. 33 - COPPA DISCIPLINA**

Per determinare la classifica della Coppa disciplina, sono applicati - per le sanzioni sotto elencate - i punteggi a margine riportati conseguiti durante tutta la manifestazione:

#### **Sanzioni a carico delle Associazioni:**

- ammenda e confisca della cauzione (nei soli casi in cui non è stata disposta per il medesimo fatto altra sanzione)..

Per ogni euro 5,00 o frazione: 1 punto

#### **Sanzioni carico dei Tesserati:**

ammonizione 1 punto

squalifica - per ogni giornata (esclusa quella per somma di ammonizioni in gare diverse) 3 punti

squalifica - per ogni mese o frazione: 10 punti

Quando un'Associazione è esclusa dalla manifestazione lo è anche dalla Coppa disciplina.

## **TITOLO IX - DIREZIONE DELLE GARE**

### **Art 34 - ARBITRO**

Le gare organizzate dal Comitato Provinciale MSP Italia Cosenza devono essere dirette da Arbitri del settore indicati dal Designatore.

Gli Arbitri hanno il compito e il dovere di:

- 1) presentarsi sul campo di gioco almeno venti minuti prima del previsto inizio della gara;
- 2) dirigere le gare in base alla Normativa e al Regolamento del gioco del calcio approvato dalla Divisione Calcio del MSP Italia Cosenza;
- 3) redigere il referto arbitrale in modo completo, veridico e leggibile;
- 4) mantenere il segreto sul contenuto del referto;
- 5) compilare compiutamente e con assoluta veridicità la propria scheda personale e segnalare con immediatezza eventuali variazioni;
- 6) frequentare le riunioni assembleari;
- 7) segnalare con immediatezza al Responsabile/Designatore arbitrale competente ogni anomalia ritenuta tale da menomare la propria idoneità o attitudine fisica;
- 8) inviare per fax o portare personalmente il referto di gara e la richiesta di rimborso spese (dove previsto) entro le ore 14,00 del giorno successivo a quello in cui si è disputata la partita. Ai fini dell'accertamento fa fede la data di ricezione del fax. Il mancato rispetto di tale prescrizione è sanzionato con pena equivalente a quella della non corretta compilazione del referto.
- 9) essere reperibile per ricevere la designazione.

È obbligatoria, per tutti gli Arbitri, la seguente tenuta di gara:

- a) casacca, pantaloncini e calzoncini di colore differente da quello delle maglie delle due squadre; nel caso in cui l'Arbitro indossi una casacca non di colore nero egli deve inderogabilmente avere una muta di riserva nera;
- b) scarpe da calcio o calcetto;
- c) distintivo del MSP Italia Cosenza ;
- d) taccuino con cartellini rosso e giallo;
- e) orologio con cronometro;
- f) fischietto.

Qualora sia prevista una terna arbitrale o il doppio Arbitro, la loro divisa di gara deve inderogabilmente essere uguale. Nel caso in cui la partita non possa disputarsi per l'inadempimento dell'obbligo previsto dalla precedente lettera:

- a) l'Arbitro è inderogabilmente soggetto alla sanzione prevista dal Regolamento di Disciplina.

L'assegnazione a svolgere attività a livelli territoriale, regionale e nazionale è determinata dal riconoscimento, da parte del Responsabile del Settore Arbitrale, di effettive capacità tecniche e comportamentali dimostrate durante la stagione sportiva.

Dopo un anno di inattività dalla direzione di gare, l'arbitro deve sostenere uno specifico esame per riprendere ad arbitrare.



### **Art. 35 - VISIONATURA DELL'ARBITRO**

Gli Osservatori sono l'unica figura autorizzata a valutare l'arbitro. Ogni arbitro deve essere visionato almeno una volta durante la stagione agonistica per ogni singola disciplina (calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11 e giovanile).

Il Referente degli Osservatori designa l'Osservatore per ogni gara, ascoltato il Responsabile/Designatore arbitrale di calcio a 5 o a 11 e il Responsabile della Divisione Calcio. Il Referente degli Osservatori deve tener conto delle valutazioni sugli arbitri pervenute alla Divisione Calcio da parte delle Associazioni.

Tali valutazioni non possono incidere però sulla determinazione della graduatorie di merito. In caso di segnalazioni (negative o positive) nei confronti del medesimo arbitro da parte di più Associazioni, il Referente degli Osservatori deve incaricare un Osservatore di seguire l'arbitro indicato.

Il Referente degli Osservatori riferisce al Responsabile del Settore arbitrale e al Designatore, in apposita riunione, le valutazioni sugli arbitri, secondo i giudizi espressi dagli Osservatori in occasione delle visionature effettuate.

### **36. VALUTAZIONE DELL'ARBITRO**

L'Osservatore deve tener presente i seguenti criteri per la valutazione dell'arbitro:

- a) conoscenza del regolamento,
- b) preparazione atletica,
- c) competenza tecnica nella gestione della gara,
- d) autorevolezza e correttezza nei confronti degli altri tesserati.

Nel giudizio attinente al punto b) l'Osservatore terrà presente la facilità di corsa, la condizione atletica, la capacità di coprire le zone del campo dove si svolge l'azione.

Nella valutazione di cui al punto c) si dovrà tener conto del modo di stare in campo, dell'adeguatezza di posizionamento durante le fasi di gioco.

L'esame sull'autorevolezza attiene al comportamento tenuto dall'arbitro prima, durante e dopo la gara nei confronti dei tesserati. L'arbitro che non deve essere arrogante, indisponente, paternalistico, deve porsi in modo corretto e deciso, ma non autoritario, nei confronti dei giocatori e dirigenti.

L'Osservatore può valutare anche la compilazione del referto, verificando se nello stesso sono riportati tutti i fatti rilevanti disciplinarmente accaduti in occasione della gara.

A fine gara l'Osservatore compila una relazione su apposito modulo fornito dalla Divisione Calcio nella quale esprime i giudizi sull'arbitro, facendo riferimento ai criteri sopra indicati.

### **Art. 37. GRADUATORIE DI MERITO**

Gli arbitri sono distinti in 4 graduatorie di merito.

Per l'assegnazione di un arbitro alla graduatoria di merito d'appartenenza si deve fare riferimento esclusivamente ai seguenti criteri, secondo ordine di importanza:

- a) amatorialità;
- b) capacità;
- c) consapevolezza del ruolo dell'arbitro;
- d) polivalenza;
- e) affidabilità;
- f) frequentazione delle riunioni informative mensili o dei periodici corsi di aggiornamento;
- g) disponibilità a collaborare con la Divisione Calcio e il Comitato MSP Italia di Cosenza.

Per amatorialità si intende la condivisione dei principi amatoriali.

La valutazione della capacità dell'arbitro è demandata esclusivamente agli Osservatori. La consapevolezza del ruolo fa riferimento alla condotta che l'arbitro deve osservare dentro e fuori dal terreno di gioco, che deve essere improntata al rispetto dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, diligenza, riservatezza e indipendenza. Per polivalenza si intende la disponibilità ad arbitrare partite sia di calcio a 5, sia di calcio a 11 sia di settore giovanile. Affidabilità significa rendersi reperibile per la designazione, rispondere al telefono o richiamare tempestivamente il Designatore nel caso di impossibilità a rispondere, essere sempre disponibile ad arbitrare nei giorni indicati come liberi. La partecipazione alle riunioni informative mensili o ai periodici corsi di aggiornamento consentirà all'arbitro di migliorare la sua posizione nella graduatoria di merito, previa la verifica della sua preparazione da parte del docente. È compito del Responsabile del Settore Arbitrale tenere un albo informatico nel quale ogni arbitro sia inquadrato in una graduatoria di merito.

### **Art 38 - COMMISSIONE PER DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO**

Ogni due mesi il Responsabile del Settore Arbitrale indice una riunione per la revisione dell'Albo delle graduatorie di merito.

Alla riunione partecipano, oltre al Responsabile del Settore Arbitrale, il Referente degli Osservatori, il designatore e il Responsabile della Divisione Calcio.

È compito esclusivo del Responsabile del Settore Arbitrale determinare la graduatoria di merito di ogni arbitro, ascoltato il parere dei componenti della Commissione.

### **Art. 39 - DESIGNAZIONE DELL'ARBITRO**

Il Designatore determina preventivamente in 4 fasce le gare, a seconda della loro importanza e della difficoltà tecnica, indipendentemente dalla categoria a cui appartengono le squadre.

Prima fascia: **gare estremamente impegnative;**

seconda fascia: **gare difficili;**

terza fascia: **gare di media difficoltà;**

quarta fascia: **gare di livello ordinario.**

Le gare che hanno una rilevante importanza ai fini di una classifica, quelle relative alle fasi finali e gli spareggi sono sempre di seconda o prima fascia.

Il Designatore individua l'arbitro adeguato a dirigere la gara, tenendo conto della difficoltà della partita e della graduatoria di merito dell'arbitro stesso.

Le gare di prima fascia devono essere dirette da arbitri di primo livello.

Le gare di seconda fascia possono essere dirette da arbitri di primo o secondo livello.

Le gare di terza fascia possono essere dirette da arbitri di primo, secondo o terzo livello.

Le gare di quarta fascia possono essere dirette da arbitri di qualsiasi livello.

#### **Art. 40. SOSPENSIONE DALLA DIREZIONE DELLE GARE**

Omissis

#### **Art 41 - ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO**

a) Qualora l'Arbitro non sia presente sul campo di gioco dieci minuti prima dell'orario ufficiale d'inizio della gara, un Dirigente della squadra prima nominata deve telefonare, alla presenza di un Dirigente dell'altra squadra, al Designatore del Settore arbitrale al numero d'emergenza indicato nelle Norme di partecipazione, che invierà sul campo un altro Direttore di gara.

L'inadempimento di tale disposizione da parte dell'Associazione prima nominata comporta la sanzione della perdita della gara.

b) Le due squadre devono quindi attendere l'arrivo del Direttore di gara per un periodo almeno pari alla durata di un tempo previsto per la gara.

c) Nelle partite in cui sia prevista la presenza del doppio Arbitro e il secondo non sia arrivato sul campo entro i termini indicati, l'altro Arbitro dirigerà la gara da solo. All'Arbitro ritardatario non deve essere corrisposto alcun rimborso spese qualora la partita sia iniziata senza di lui.

d) Qualora sia designata un terna arbitrale e siano presenti soltanto uno o entrambi i Guardalinee ufficiali, la direzione della gara può essere diretta da entrambi (doppio arbitro) o può essere affidata a uno di loro.

e) Nel caso l'assenza dell'Arbitro si protragga oltre i termini previsti al punto b) del presente articolo, le due Associazioni interessate devono affidare la direzione della gara ad altro Arbitro del MSP Italia qualora fosse presente sul campo di gioco. In ogni caso è inderogabilmente esclusa la facoltà di consentire alle Associazioni di far dirigere le gare ad Arbitri che non appartengano al MSP Italia pena la nullità della stessa partita. Qualora siano presenti più Arbitri, la squadra prima nominata segnalerà telefonicamente i loro nominativi al Designatore che assegnerà a uno di essi la direzione della gara.

f) L'Associazione che si rifiutasse di accettare la direzione di un Arbitro in ossequio alle presenti norme è considerata rinunciataria alla gara a tutti gli effetti.

g) Qualora le Associazioni avessero ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal presente articolo, ma l'Arbitro dell'incontro giungesse sul terreno di gioco dopo i termini di cui al punto b) o il suo ritardo non consentisse la disputa della gara per sopraggiunta oscurità (nei soli campi di gioco sprovvisti di impianto di illuminazione), la Divisione Calcio comunicherà il recupero della gara con l'accordo delle due associazioni.

#### **Art. 42 - GUARDALINEE UFFICIALE**

All'Arbitro possono essere affiancati due Guardalinee ufficiali indicati dal Designatore.

I Guardalinee ufficiali hanno il compito di:

a) collaborare con l'Arbitro nella direzione della gara;

b) redigere il referto - ove richiesto - in modo completo, veridico e leggibile.

La tenuta di gara dei Guardalinee ufficiali deve inderogabilmente essere uguale a quella dell'Arbitro, eccetto il fatto che deve essere inderogabilmente munito della bandierina e non del fischiotto.

#### **Art. 43 – ASSISTENTE O GUARDALINEE DI PARTE**

Qualora non sia prevista o possibile la presenza di Guardalinee ufficiali, le Associazioni, concordemente possono porre a disposizione dell'Arbitro, per assolvere la funzione di Guardalinee, un loro Tesserato. L'Arbitro può accordare o meno tale possibilità.

Non possono svolgere la funzione di Guardalinee di parte Tesserati squalificati o con età inferiore a quella prevista per la partecipazione alle gare del livello cui si riferisce la partita. Qualora il Guardalinee di parte sia espulso durante la gara, deve essere sostituito da un altro Tesserato della stessa squadra già indicato sulla lista di gara e già identificato dall'Arbitro. In mancanza di Tesserati in panchina, il Guardalinee deve essere sostituito da un giocatore in campo.

#### **Art. 44- DESIGNATORE ARBITRALE**

Il Designatore arbitrale presceglie gli Arbitri e i Guardalinee ufficiali incaricati di dirigere le partite.

Nelle proprie scelte il Designatore deve attenersi alle indicazioni fornitegli dal Referente degli Osservatori e ai criteri espressi dal Responsabile del Settore arbitrale.

Il Designatore arbitrale deve sempre prendere visione del Comunicato ufficiale per accertarsi quali Arbitri, eventualmente, siano stati squalificati come Atleti o Dirigenti e non deve designarli.

#### **Art. 45 - DIREZIONE DI GARE NON RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ**

Qualora un Arbitro intenda dirigere gare non organizzate dal MSP Italia Cosenza deve ottenere preventivamente l'autorizzazione della Divisione Calcio, pena le sanzioni previste **dall'articolo 146 RD**.

#### **Art. 46 - FACOLTÀ DELL'UFFICIALE DI GARA DI PARTECIPARE ALLE GARE COME ATLETA O DIRIGENTE E OBBLIGHI CONSEGUENTI**

Nell'ipotesi in cui l'Ufficiale di gara intenda partecipare a gare come Atleta o Dirigente deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Settore arbitrale, pena le sanzioni previste dall'articolo 146 RD. Nel caso in cui l'Ufficiale di gara subisca una sanzione disciplinare superiore a una giornata nelle sua veste di Atleta o Dirigente è interdetto dall'attività di Ufficiale di gara per il medesimo periodo e viceversa.

#### **Art. 47 - DIARIA E RIMBORSO SPESE**

Il Comitato MSP Italia Cosenza in collaborazione con la Divisione Calcio stabilisce, a inizio di ogni stagione agonistica o della singola manifestazione, l'importo dovuto ad Arbitri, Guardalinee ufficiali e Osservatori a titolo di diaria e di rimborso spese. I rimborsi vengono corrisposti solo all'interessato durante le Assemblee informative nelle date indicate dalla Divisione Calcio. L'interessato può in ogni caso ritirare l'assegno entro e non oltre un mese dalla sua emissione presso la Segreteria MSP Italia Cosenza nelle ore e nelle date comunicate da quest'ultima, oppure all'Assemblea informativa di fine stagione agonistica.

Il mancato ritiro della spettanza da parte dell'interessato, entro tale ultimo termine, comporterà la tacita rinuncia all'incasso della stessa. In tal caso il Comitato MSP Italia Cosenza corrisponderà la predetta somma ad Associazione o Ente benefico. La contestazione dell'entità dell'importo dell'assegno deve essere effettuata nel termine perentorio di dieci giorni dall'emissione dell'estratto conto.

La contestazione, a pena d'inammissibilità, deve avere la forma scritta ed essere motivata e deve pervenire alla Segreteria MSP Italia Cosenza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con forme ricettive similari. Qualora il termine sopraindicato dovesse trascorrere senza che sia mossa alcuna contestazione, nelle forme previste nel precedente comma, la somma portata dall'assegno sarà considerata tacitamente accettata.

## **TITOLO X - CAMPO E TERRENO DI GIOCO**

#### **Art 48 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

I campi di gioco devono avere i requisiti previsti dalle norme del Regolamento del gioco del calcio. In particolare devono:

- a) essere dotati di spogliatoi con servizi igienici funzionanti per le due squadre e per l'Arbitro e i Guardalinee ufficiali;
- b) essere dotati di recinzione idonea a impedire l'accesso di estranei al terreno di gioco;
- c) non presentare all'interno del recinto di gioco ostacoli (muri, fossati eccetera) pregiudizievoli per l'incolumità delle persone;
- d) avere un adeguato impianto d'illuminazione se indicato all'atto dell'iscrizione alla manifestazione.

#### **Art. 49 - IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIOCO**

a) Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell'Arbitro designato a dirigere la gara, salvo che nelle Norme di partecipazione non sia previsto diversamente.

b) L'Arbitro, dopo essersi accertato della presenza delle due squadre e aver identificato i tesserati indicati nella lista gara, effettua tale accertamento, alla presenza dei Capitani.

c) In qualsiasi momento della gara l'Arbitro, qualora non ci fossero più i requisiti per la praticabilità del terreno di gioco, può a suo insindacabile giudizio sospendere la partita.

d) La Divisione Calcio ha la facoltà di rinviare anticipatamente le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità o indisponibilità, debitamente accertata, sia tale da non permettere la disputa delle partite.

e) Qualora l'Associazione non possa utilizzare l'impianto sportivo indicato dal calendario ufficiale, la stessa deve comunicarlo, entro il termine perentorio di 48 ore prima della prevista disputa della partita (salvo diverso accordo scritto delle Associazioni partecipanti) alla Divisione Calcio.

In tale comunicazione deve essere indicato l'impianto sportivo dove la gara si giocherà e alla stessa deve essere allegata la documentazione comprovante l'impossibilità di utilizzare l'abituale impianto sportivo. L'orario e il giorno previsto per la disputa della partita non potranno in tal caso essere modificati.

La Divisione Calcio deve dare comunicazione della variazione all'Associazione avversaria la quale è tenuta ad accettare la modifica.

## **TITOLO XI - COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO**

#### **Art. 50 - NORME DI PARTECIPAZIONE**

Le Norme di partecipazione sono le disposizioni che disciplinano e regolano le singole manifestazioni sportive e devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale.

Le stesse devono contenere le informazioni di seguito indicate:

- a) la tipologia dell'attività (agonistica o ricreativa), la disciplina alla quale si riferiscono (calcio a 11 o a 5 eccetera), l'ambito (uomini o donne o giovani);
- b) l'articolazione della manifestazione;
- c) le eventuali integrazioni o deroghe alla presente Normativa;
- d) la data di pubblicazione del Comunicato ufficiale;
- e) la giornata di emissione e vidimazione dei tesseramenti;
- f) l'indirizzo degli uffici e gli orari di ricevimento della Segreteria MSP Italia e della Divisione Calcio e di quello presso il quale devono essere inoltrati eventuali ricorsi e/o istanze;
- g) qualsiasi altra informazione la Divisione Calcio ritenga opportuno pubblicare.

#### **Art. 51 - COMUNICATO UFFICIALE**

Il Comunicato ufficiale è l'organo d'informazione nel quale devono essere pubblicati, a pena di nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere e le disposizioni della Divisione Calcio del MSP Italia Cosenza. La conoscenza del Comunicato ufficiale deve essere garantita a tutte le Associazioni partecipanti all'attività mediante la pubblicazione sul sito internet della Divisione Calcio all'indirizzo [sport.mspscosenza.it](http://sport.mspscosenza.it). La Divisione Calcio può sempre pubblicare Comunicati Ufficiali straordinari onde supplire a carenze o a correzioni di errori che si fossero manifestate nel Comunicato Ufficiale precedente.

#### **Art. 52 - CALENDARIO DELLE GARE**

- a) La Divisione Calcio deve emanare l'intero calendario ufficiale delle gare prima dell'inizio della relativa fase di ogni manifestazione.
- b) Qualora ciò non fosse oggettivamente possibile, si potrà comunicare alle Associazioni il calendario di ciascuna giornata di gara con almeno quattro giorni di preavviso.
- c) La Divisione Calcio deve indicare, unitamente al calendario ufficiale, gli impianti sportivi e l'orario di svolgimento delle gare.

#### **Art. 53 - COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI OPERATIVE**

- a) La Divisione Calcio può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni di carattere operativo, ivi comprese la programmazione delle gare o la correzione di errori materiali, che si rendessero necessarie.
- b) Le disposizioni adottate devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale e non possono avere effetto retroattivo.
- c) Le disposizioni possono essere anche adottate in via d'urgenza tramite comunicazioni scritte o mezzi idonei allo scopo; in tal caso hanno efficacia immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato ufficiale successivo.

#### **Art. 54 - REGOLAMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO**

- a) Sono adottate le Regole di gioco del calcio a 11 e a 5 approvate dal Consiglio Provinciale MSP Italia Cosenza e della Divisione Calcio. Le stesse o le loro modifiche devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale.
- b) La Divisione Calcio (con ratifica del Consiglio Provinciale MSP Italia Cosenza) può adottare Regolamenti tecnici sperimentali o difformi da quanto previsto nel comma precedente unicamente per l'attività amatoriale ricreativa e per le categorie giovani.

## **TITOLO XII - GARE**

#### **Art. 55 - TEMPI DI GARA**

Per l'attività ufficiale, i tempi di gara sono stabiliti per ogni categoria come segue:

##### **Attività amatoriale/agonistica**

##### **1) Ambito uomini**

calcio a 11 - 2 tempi da 40 minuti; calcio a 7 - 2 tempi da 30 minuti; calcio a 5 - 2 tempi da 25 minuti

##### **2) Ambito donne**

calcio a 11 - 2 tempi da 35 minuti; calcio a 7 - 2 tempi da 25 minuti; calcio a 5 - 2 tempi da 20 minuti

##### **Attività amatoriale ricreativa**

##### **Ambito giovani Allievi**

calcio a 11 - 2 tempi da 35 minuti; calcio a 7 - 2 tempi da 30 minuti; calcio a 5 - 2 tempi da 25 minuti

##### **Ambito giovani Giovanissimi**

calcio a 11 - 2 tempi da 30 minuti; calcio a 9 - 2 tempi da 25 minuti; calcio a 5 - 2 tempi da 20 minuti

##### **Ambito giovani Esordienti**

calcio a 9/7 - 2 tempi da 25 minuti; calcio a 5 - 2 tempi da 20 minuti

##### **Ambito giovani Pulcini**

calcio a 7/6/5 - 2 tempi da 20 minuti;

##### **Ambito giovani Primi Calci / Nuove Leve**

Calcio a 6/5 - 2 tempi da 15 minuti

Eventuali tempi supplementari, che possono essere previsti solo nell'attività amatoriale/agonistica devono avere durata entrambi di 10 minuti ciascuno per il calcio a 11 e di 5 minuti per il calcio a 5.

#### **Art. 56 - GIORNATE E ORARI DELLE GARE**

Il calendario ufficiale delle manifestazioni ufficiali deve essere formato nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente articolo:

##### **Nel calcio a 11, 9, 5 e a 7.**

Salva diversa autorizzazione scritta da parte della Divisione Calcio le gare devono essere giocate negli orari stabiliti dal calendario ufficiale.

Le Associazioni devono garantire il corretto andamento della gara e quindi la buona visibilità in campo, pena la perdita della gara.

#### **Art. 57 - ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE**

- a) La Divisione Calcio può stabilire in ogni caso d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.
- b) Le Associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché ne diano comunicazione scritta, almeno 6 giorni prima della data nella quale la gara avrebbe dovuto disputarsi, alla Divisione Calcio, entro 48 ore dall'arrivo della comunicazione di anticipo o posticipo che ne darà comunicazione alla squadra avversaria.
- c) La Divisione Calcio si riserva di dare il proprio assenso, pubblicando la modifica sul proprio Comunicato ufficiale, dopo aver verificato che non sussiste pregiudizio al normale svolgimento della manifestazione. Tutte le variazioni sono valide a ogni effetto solo dopo la pubblicazione sul Comunicato ufficiale. Non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto alle partite stabilite d'ufficio.
- d) In ogni caso non è consentito posticipare o anticipare le partite relative alle ultime tre giornate di qualsiasi manifestazione a gironi.

#### **Art. 58 – NOZIONE DI ANTICIPO E POSTICIPO**

Agli effetti dell'articolo 59 del Regolamento dell'attività è considerato anticipo la gara che, **una volta fissata nel calendario ufficiale**, inteso come tale quello che viene pubblicato all'inizio della stagione, si debba svolgere in un giorno precedente a quello programmato o anche nello stesso giorno ma almeno un'ora prima dell'orario stabilito. Parimenti è considerato posticipo la gara che, una volta fissata nel calendario ufficiale, si debba svolgere in un giorno successivo a quanto stabilito in calendario o anche nello stesso giorno ma almeno un'ora dopo l'orario stabilito.

#### **ART. 59 – ANTICIPI E POSTICIPI DEGLI ORARI DELLE GARE**

- a) Le Associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare **l'orario di gara** nel qual caso devono darne comunicazione scritta a mezzo telefax o posta elettronica – alla Divisione Calcio, **almeno cinque giorni prima** della data prevista per la disputa della partita e nel rispetto delle prescrizioni previste all'articolo 59 del Regolamento dell'attività.
- b) Per differire o anticipare la partita dopo tale termine, le Associazioni prima e seconda nominata devono accordarsi fra loro dandone comunicazione scritta alla Divisione Calcio. Tale richiesta deve pervenire a mezzo telefax o posta elettronica entro il termine perentorio di 48 ore dalla disputa dell'anticipo o del posticipo.

#### **ART. 60 – VARIAZIONE DEL TERRENO DI GIUOCO DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO UFFICIALE**

- a) Ove, per causa di forza maggiore, l'Associazione non sia in grado di disputare la gara sul terreno di giuoco indicato al momento dell'iscrizione, deve, entro 48 ore che precedono l'inizio della gara, comunicare alla Divisione Calcio **esclusivamente a mezzo telefax o e-mail** il diverso campo di giuoco affinché venga pubblicato nel comunicato ufficiale.
- b) In deroga al comma che precede, l'Associazione può sempre comunicare alla Divisione Calcio, fino a 24 ore prima dell'inizio della gara ed esclusivamente a mezzo telefax la variazione del terreno di giuoco.
- c) In caso di utilizzo della procedura di cui al capo b) del presente articolo alla squadra richiedente sarà imputato il costo di euro 5,00,
- d) La comunicazione di variazione del campo effettuata dopo le 48 ore e prima delle 24 ore che precedono l'inizio della gara viene adottata in via d'urgenza tramite comunicazione scritta o mezzo idoneo allo scopo e ha efficacia immediata. La richiesta non verrà presa in considerazione qualora pervenga a meno di 24 ore che precedono l'inizio della gara con la conseguenza che non verranno modificati la data, l'orario e il luogo della partita previsti dal calendario.
- e) **In ogni caso** la Divisione Calcio deve dare il proprio assenso, pubblicando la modifica sul Comunicato ufficiale, dopo aver verificato la regolarità della procedura e che non sussiste pregiudizio al normale svolgimento della manifestazione.

Tutte le variazioni sono valide a ogni effetto solo dopo la pubblicazione sul Comunicato ufficiale. In caso di urgenza la variazione è efficace dalla comunicazione telefonica della stessa da parte della Divisione Calcio ai dirigenti dell'associazione interessata.

La variazione deve comunque essere pubblicata sul primo Comunicato Ufficiale utile successivo.

Non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto delle partite stabilite d'ufficio dalla Divisione Calcio, né delle gare a eliminazione diretta se non, in tale ultimo caso, con l'osservanza di quanto previsto dal precedente punto c).

#### **Art. 61 - RINUNCIA, RITIRO O ESCLUSIONE DA GARE O MANIFESTAZIONI**

- a) Le Associazioni hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di partecipare a tutte le gare previste e di concluderle.
- b) L'Associazione che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara iniziata subisce le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (**artt. 94 o 95 RD**).
- c) L'Associazione che rinuncia per tre volte a una gara nel corso di una manifestazione è esclusa di diritto da questa (**artt. 94 o 95 RD**); per individuare il numero di rinunce si conteggiano tutte quelle verificatesi nelle varie fasi della medesima manifestazione.
- d) Il numero di 3 rinunce vale nelle manifestazioni in cui siano previste almeno nove partite. Se le gare sono comprese fra 5 e 8 l'esclusione dalla manifestazione è disposta dopo la seconda rinuncia. Se gli incontri sono compresi tra 2 e 4 la prima rinuncia comporta l'esclusione dalla manifestazione.
- e) La rinuncia a una partita a eliminazione diretta da parte di un' Associazione comporta l'esclusione della stessa dalla manifestazione (**artt. 94 o 95 RD**).



f) Qualora un'Associazione si ritiri da una manifestazione (art.96 RD) o ne sia esclusa entro il girone di andata, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate da tale Associazione.

Qualora un'Associazione si ritiri da una manifestazione (art.96 RD) o ne sia esclusa dopo la fine del girone di andata, tutte le gare precedentemente disputate hanno valore per la classifica mentre per le restanti gare saranno assegnati a favore della squadra che avrebbe dovuto incontrare la squadra rinunciataria o esclusa i punti come previsti dall'articolo 30 del presente regolamento.

In ogni caso non verranno computati i gol segnati dalla squadra rinunciataria, né quelli segnati alla stessa. La classifica marcatori resta invece inalterata.

La rinuncia non inciderà invece sulle sanzioni disciplinari disposte nei confronti delle Associazioni rimaste e dei loro tesserati, che pertanto manterranno valore, né sul punteggio in coppa disciplina.

g) Se i Tesserati all'Associazione ritirata dalla manifestazione siano in numero sufficiente a disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione; in difetto, devono dissociarsi per iscritto, pena le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (art. 137 RD).

#### **Art. 62 - MANCATA DISPUTA DELLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

a) Qualora una gara non possa disputarsi per comprovata e documentata causa di forza maggiore (art. 7 RD) le Associazioni partecipanti non sono considerate rinunciatarie.

L'eventuale causa di forza maggiore deve essere comunicata alla Divisione Calcio entro le ore 24 del giorno successivo, non festivo, alla data nella quale si sarebbe dovuta svolgere la gara. Tale comunicazione deve essere trasmessa a mezzo di telegramma o fax.

b) La documentazione comprovante la causa di forza maggiore deve pervenire entro tre giorni liberi dal termine di cui sopra.

#### **Art. 63 – PROCEDURA PER IL RECUPERO DELLE GARE**

a) Le partite non disputate o sospese o di cui sia stata ordinata la ripetizione dal giudice sportivo con decisione definitiva devono essere recuperate. E' onere della squadra prima nominata mettere a disposizione il campo di giuoco.

b) La Divisione Calcio può determinare d'ufficio - a suo insindacabile giudizio - la giornata, l'orario e il campo su cui disputare la partita (le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata). In ogni caso non è consentito effettuare recuperi oltre le ultime tre giornate di campionato.

f) Qualora la squadra prima nominata non sia in grado di mettere a disposizione un campo per il recupero della partita, deve avvisare, la Divisione Calcio, che, insindacabilmente, reperirà un terreno di gioco su cui disputare l'incontro, che a sua volta deve comunicare ora e campo del recupero, almeno 48 ore prima dello stesso, ad ambedue le Associazioni.

h) Le Associazioni inadempienti alle disposizioni del presente articolo sono ritenute d'ufficio rinunciatarie alla gara.

#### **Art. 64- LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE GARE**

a) Soltanto la presenza del nominativo sulla lista gara legittima il Tesserato a prendere parte alle gare.

b) I Soci sono legittimati a svolgere le loro mansioni, anche se non già tesserati nei termini previsti per il tesseramento ordinario, purché richiedano il tesseramento nei termini di cui all'art. 15 del presente regolamento.

#### **Art. 65 - TESSERATI AMMESSI ALL'INTERNO DEL CAMPO DI GIOCO**

Sono ammessi all'interno del campo di gioco, per ogni squadra, purché regolarmente Tesserati e riportati sulla lista gara e identificati dall'Arbitro prima dell'inizio della gara:

a) Giocatori (titolari e riserve) 18 per il calcio a 11, 14 per il calcio a 9, 12 per il calcio a 7 e a 5;

b) Guardalinee di parte, se previsto;

c) fino a due Dirigenti, uno dei quali assume la funzione di Accompagnatore ufficiale;

d) Medico sociale che deve esibire la tessera d'appartenenza all'Ordine;

e) Massaggiatore che deve anch'egli attestare la sua qualifica.

Non sono ammessi all'interno del terreno di gioco e quindi prendere parte alla gara giocatori o dirigenti non identificati prima dell'inizio della gara stessa.

#### **Art. 66 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI**

Almeno 30 minuti prima dell'orario ufficiale di gara, l'Accompagnatore ufficiale deve presentare all'Arbitro:

a) i documenti (tessera munita di foto vidimata o tessera sfornita di foto - o non vidimata + documento d'identità) delle persone ammesse all'interno del campo di gioco;

b) due copie della lista gara.

L'Accompagnatore ufficiale e il Capitano della squadra hanno diritto di avere in visione dall'Arbitro la lista gara, e i documenti di identificazione della squadra avversaria prima o dopo la gara o durante l'intervallo. L'Arbitro, prima di ammettere i Tesserati all'interno del campo di gioco, deve provvedere a identificarli controllando che i dati dei documenti di identità corrispondano a quelli indicati nella lista gara. Sono considerati documenti d'identità - anche se scaduti, ma non prima della data di rilascio della tessera sociale - quelli rilasciati dalle autorità istituzionali competenti (la carta d'identità, la patente, il passaporto, tessere di riconoscimento rilasciate da Enti pubblici a ciò autorizzati, la fotocopia autenticata dei predetti documenti d'identità, il cartellino con foto, vidimato e plastificato rilasciato dal MSP Italia Cosenza); non sono validi ai fini della identificazione i documenti di associazioni private, tessere associative e similari, fotocopie non autenticate di documenti pur regolamentari. Una squadra deve cominciare la partita con un numero di giocatori non inferiore a 7 per il calcio a 11, a 6 per il calcio a 9 a 5 per il calcio a 7 e a 3 per il calcio a 5. In caso contrario la squadra è considerata a tutti gli effetti rinunciataria alla partita.



#### **Art. 67 - LISTA GARA**

La lista gara - che deve essere sottoscritta dall'Accompagnatore ufficiale - deve indicare:

- a) gli estremi della gara;
- b) la denominazione dell'Associazione;
- c) il colore delle divise utilizzate nella partita;
- d) il cognome, il nome, la data di nascita, il numero del codice tecnico della tessera sociale + numero del documento d'identità di ogni Tesserato (quest'ultimo in caso di tessera senza foto, plastificazione e vidimazione);
- e) gli Atleti che svolgono la funzione di Capitano e Vice-Capitano.

Una copia di detto elenco, deve essere consegnata dall'Arbitro all'altra squadra, prima della fine della gara.

La presentazione della lista gara su cui compaiano nominativi di Atleti in numero superiore a quello previsto dall'articolo 65/a RA comporta la sanzione prevista dall'articolo 97 RD. Tale sanzione non può essere disposta qualora il numero dei nominativi sia stato regolarizzato prima dell'inizio della partita. La presenza di Tesserati non Atleti nel campo di gioco oltre al numero previsto dall'articolo 65/b/c/d/e RA comporta la sanzione prevista dall'articolo 97 RD.

#### **Art. 68 - TEMPI D'ATTESA**

- a) Le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo per consentire un puntuale inizio della gara nell'orario previsto.
- b) Il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre è fissato nella durata di un tempo di gara.
- c) Le squadre che si presentano in campo oltre i predetti termini sono considerate rinunciarie alla gara (art. 94 RD).

#### **Art. 69 - OBBLIGHI DEI TESSERATI E DELLE ASSOCIAZIONI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE GARE**

a) La numerazione delle maglie dei giocatori è libera ma obbligatoria. Sulla lista gara deve essere indicato il numero di maglia dell'atleta partecipante.

Qualora, al momento della consegna della lista gara all'arbitro, non sia indicato il numero di maglia su detto documento, l'Atleta non potrà prendere parte alla partita, pena le sanzioni previste dall'art. 93 RD (ad esclusione del settore giovanile).

I primi calciatori riportati sulla lista gara non devono necessariamente essere quelli che cominciano la partita. I nominativi di questi ultimi devono però essere contrassegnati con una "T" sulla lista gara per il calcio a 11.

b) Le due squadre devono indossare maglie del colore dichiarato al momento dell'iscrizione alla manifestazione. In caso di colore uguale o confondibile, la squadra prima nominata deve cambiare la propria muta.

Qualora una squadra si presenti con una muta di colore diverso da quello ufficiale, la stessa dovrà cambiare la propria muta se è uguale o confondibile rispetto a quella dell'avversaria.

c) Il colore della maglia dei portieri deve essere diverso o non confondibile con quello dei compagni e degli avversari.

d) Le squadre devono mettere a disposizione dell'Arbitro un numero sufficiente di palloni regolamentari per la disputa della gara e comunque un minimo di due per ognuna.

e) Qualora, per l'inosservanza dei punti b), c), d), non fosse possibile l'effettuazione della gara o comportasse la sua fine anticipata, l'Associazione responsabile è soggetta alla sanzione prevista dall'articolo 93 RD.

#### **Art. 70 - OBBLIGHI DEI TESSERATI E DELLE ASSOCIAZIONI A GARANZIA DELL'ORDINE PUBBLICO E DEGLI UFFICIALI DI GARA**

a) Le Associazioni devono proteggere gli Ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato. L'inadempimento di tale obbligo è sanzionato dagli articoli 110 e 128 RD. I Capitani delle squadre saranno personalmente responsabili in caso di mancato o intempestivo intervento a protezione degli Ufficiali di gara (artt. 128 + 23 + 24 RD).

b) Le Associazioni prime nominate sono tenute a mettere a disposizione dell'Arbitro un Accompagnatore ufficiale (art.70 RA) che deve assistere il Direttore di gara in ogni momento e a incontro terminato rimanere con lui fino a quando non ha abbandonato il campo, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza (artt. 110 e 128 + 23 + 24 RD).

c) Le Associazioni prime nominate hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco, adottando ogni provvedimento necessario, pena le sanzioni previste dagli articoli 110 e 128 RD.

Le Associazioni devono far intervenire la Forza pubblica su richiesta degli Ufficiali di gara; o della Divisione Calcio o dei proprietari o gestori dell'impianto sportivo.

#### **Art. 71 - SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI**

a) Le Associazioni, nel corso delle gare ufficiali, hanno la facoltà di sostituire tutti i giocatori presenti in panchina (elencati nella lista gara). Le sostituzioni sono libere.

b) I giocatori di riserva devono sostare in panchina e sono soggetti alla disciplina prevista per le persone ammesse al campo.

c) Il numero massimo di giocatori è previsto nelle norme di partecipazione.

d) Soltanto i giocatori di riserva iscritti nella lista gara possono sostituire quelli impiegati all'inizio della stessa.

e) Eventuali giocatori ritardatari, compresi quelli di riserva, non possono prendere parte alla gara, una volta che la stessa sia iniziata anche se inizialmente inseriti nella lista gara. Gli stessi devono essere depennati prima dell'ingresso in campo.

f) La segnalazione all'Arbitro dei calciatori che si intendono sostituire può essere effettuata, anche durante un'azione di gioco a rotazione e all'altezza della linea mediana fuori del terreno di gioco o nelle aree indicate.

g) I giocatori sostituiti possono sostare in panchina e riprendere il gioco.

h) I giocatori espulsi non possono essere sostituiti, salvo indicazioni diverse pubblicate sui regolamenti specifici.

i) Le Associazioni inadempienti ai commi a), c), d), e), g), h) incorrono nella sanzione della perdita della gara (artt. 38 e 97 RD).

#### **Art. 72 - FACOLTÀ DELL'ARBITRO IN ORDINE ALL'INTERRUZIONE DELLE GARE O ALLA PROSECUZIONE PRO FORMA**

È facoltà dell'Arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando, a suo insindacabile giudizio, si verificano fatti o situazioni tali che egli ritenga pregiudizievoli alla incolumità propria, degli Ufficiali di gara e/o dei giocatori o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio. In alternativa, l'Arbitro ha facoltà di far proseguire la gara stessa pro forma, per fini cautelativi o di ordine pubblico. È inoltre facoltà dell'Arbitro di astenersi dal dare inizio o far proseguire una gara qualora, oltre al verificarsi di quanto sopra, si siano introdotte sul terreno di gioco persone estranee e non legittimate.

Nei casi sopradisciplinati, l'Associazione responsabile è sanzionata ai sensi dell'articolo 101 RD.

#### **Art. 73 - SOSTA TRA UNA GARA E QUELLA SUCCESSIVA**

Devono trascorrere almeno 24 ore tra una gara giocata, anche parzialmente, e l'altra, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 130 RD.

Le 24 ore decorrono:

- nel calcio a 11 dopo 1 ora e 30 minuti rispetto al previsto orario ufficiale d'inizio della gara;
- nel calcio a 7 e a 5 dopo 1 ora rispetto al previsto orario ufficiale d'inizio della gara.

#### **Art. 74 - RIUNIONI INFORMATIVE OBBLIGATORIE**

La Divisione Calcio può indire riunioni informative su materie o fatti di particolare interesse. La notizia di tali riunioni viene pubblicata sul Comunicato Ufficiale e così portata a conoscenza di tutte le Associazioni affiliate le quali sono in tal modo tenute a parteciparvi.

#### **Art. 75 - PREMIAZIONI E RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE**

Le premiazioni avverranno sui campi di gioco dopo la disputa delle finali o secondo quanto disposto previa comunicazione della Divisione Calcio nel proprio Comunicato Ufficiale. Il mancato ritiro del premio nella sede prevista, comporterà la sanzione della sua confisca (art. 92 RD). In occasione dell'Assemblea prevista al termine della stagione sportiva, la Divisione Calcio restituisce, a domanda dell'Associazione interessata, l'importo residuo della cauzione versata all'inizio della manifestazione alla quale l'Associazione ha partecipato. L'assenza all'Assemblea è sanzionata con la pena pecuniaria pari all'importo residuo della cauzione, maggiorato dalla somma degli eventuali crediti che sarebbero dovuti essere restituiti (art. 92 RD).

## **TITOLO XIII – FORMAZIONE**

#### **Art. 76 - COMPITI DI FORMAZIONE**

L'attività di formazione deve svilupparsi per favorire sia l'attuazione di indirizzi comuni, sia di omogeneità di contenuti e di modalità dei corsi, il tutto sotto il coordinamento del Settore Formazione MSP Italia Cosenza.

Il Settore Formazione deve organizzare su proposta della Divisione calcio la formazione di Dirigenti, Arbitri, Guardalinee, Osservatori di Lega, Giudici, organizzando e favorendo i relativi corsi, anche con incentivi di carattere premiale. La Divisione Calcio deve promuovere attività informativa su prevenzione e tutela del diritto alla salute, con particolare attenzione al pericolo dell'uso di sostanze improprie. Compito fondamentale del Consiglio Provinciale del Comitato Provinciale MSP Cosenza è quello di impartire al Settore Formazione gli indirizzi per lo svolgimento della sua attività.

Il Settore Formazione deve tenere gli Albi delle categorie e il Registro generale dei corsi.

#### **Art. 77 - FORMATORI**

Il Consiglio Provinciale MSP Italia di Cosenza su proposta del Settore Formazione, deve nominare i formatori tra tesserati di provata esperienza. I loro nominativi devono essere iscritti nell'apposito albo.

#### **Art. 78 - NATURA DEI CORSI DI FORMAZIONE**

I corsi di formazione si distinguono in corsi di abilitazione e di istruzione.

a) Sono **corsi di abilitazione** esclusivamente quelli destinati alla formazione di Arbitri, Osservatori e Giudici d'appello. Tali corsi devono prevedere l'indicazione e la trattazione degli argomenti di studio e una prova finale, al cui superamento è subordinato il rilascio del diploma abilitante all'esercizio della funzione. Per l'acquisizione delle predette qualifiche la frequentazione del corso è obbligatoria.

Qualora gli Arbitri abbiano già ottenuto la specifica abilitazione da altre Organizzazioni sportive riconosciute dal MSP Italia, ai fini dell'abilitazione è necessario il superamento della prova finale.

b) Sono **corsi di istruzione** quelli destinati alla formazione e all'aggiornamento di Giudici, Dirigenti di Associazione e Arbitri. Tali corsi devono prevedere l'indicazione e la trattazione degli argomenti oggetto di approfondimento. A tutti coloro che abbiano partecipato è rilasciato il relativo attestato.

#### **Art. 79 - DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI**

È compito del Settore Formazione MSP Italia Cosenza emanare le direttive per lo svolgimento dei corsi mediante circolari che devono prevedere:

- a) il programma del corso;
- b) i nominativi dei relatori del corso, iscritti negli appositi Albi;
- c) il materiale di cui è opportuna la conoscenza;
- d) l'eventuale obbligatorietà alla partecipazione;

- e) il luogo di svolgimento e la durata del corso;
- f) ogni ulteriore informazione utile e necessaria.

#### **Art. 80 - INCENTIVI**

La Divisione Calcio deve:

- incentivare la partecipazione annuale di almeno un Tesserato di ogni Associazione ai corsi di formazione, compresi quelli arbitrali;
- favorire, anche con incentivi di carattere premiale, la partecipazione ai corsi (per esempio: previsione di un bonus in Coppa disciplina, riduzione del costo d'iscrizione, fornitura gratuita ai nuovi Arbitri del corredo sportivo).

#### **Art. 81. CREAZIONE E TENUTA DEGLI ALBI DEI FORMATORI**

È compito Settore Formazione del MSP Italia Cosenza, istituire e tenere presso di sé i seguenti Albi dei formatori per:

- a) Dirigenti;
- b) Osservatori;
- c) Arbitri e Guardalinee ufficiali;
- d) Giudici d'appello;
- e) Giudici disciplinari;
- g) Dirigenti di Associazione.

#### **Art. 82 - ALBI DELLE CATEGORIE**

Il Settore Formazione del MSP Italia Cosenza deve istituire e aggiornare i seguenti Albi delle categorie per:

- a) Osservatori;
- b) Dirigenti;
- c) Arbitri;
- d) Giudici d'appello;
- e) Giudici disciplinari;

#### **Art 83 - REGISTRO DEI CORSI DI FORMAZIONE**

Il Settore Formazione deve istituire e tenere il Registro contenente l'elenco aggiornato dei corsi di formazione tenuti durante l'anno sportivo con il tipo di corso effettuato, i nominativi dei formatori e quelli dei Tesserati che abbiano ottenuto il diploma o l'attestato di partecipazione.

#### **Art. 84 - CONSEGUENZE DEL MANCATO SUPERAMENTO DEI CORSI DI ABILITAZIONE**

Il mancato superamento dell'esame di abilitazione alla qualifica di Arbitro, di Osservatore e di Giudice d'appello impedisce l'iscrizione al relativo Albo di categoria e quindi l'acquisizione della qualifica nonché l'esercizio delle relative funzioni.

## ***REGOLAMENTO DI DISCIPLINA***

### **TITOLO I - DOVERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI**

#### **Art. 1 - DEROGABILITÀ DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

La Divisione Calcio deve espressamente prevedere, nelle Norme di partecipazione, le deroghe al presente Regolamento.

Le deroghe devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale a pena di nullità e devono essere emesse nel rispetto dei principi della Carta.

#### **Art. 2 - DOVERI E OBBLIGHI REGOLAMENTARI**

- a) Le Associazioni affiliate e i Tesserati hanno il dovere di mantenere sempre un comportamento leale e corretto nell'esercizio dell'attività.
- b) Alle Associazioni e ai Tesserati che non si attengono ai doveri e agli obblighi a loro imposti sono applicate sanzioni amministrative o disciplinari in relazione alla natura e alla gravità dell'illecito o dell'inadempimento.
- c) Le Associazioni prima nominate, pena la punizione sportiva della perdita della gara (**art.93 RD**), devono consentire alle persone sotto indicate l'accesso al campo di gara:
  - Arbitro dell'incontro;
  - Guardalinee ufficiali;
  - Osservatore designato;
  - Tesserati in lista gara dell'Associazione seconda nominata.

#### **Art. 3 - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI DELLE ASSOCIAZIONI.**

Le Associazioni rispondono disciplinarmente, a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti, anche omissivi, dei propri Tesserati e sostenitori, salvo che non dimostrino di aver agito con la massima diligenza per prevenire e/o evitare i fatti illeciti o che il fatto sia imputabile a forza maggiore (**art.7 RD**).

#### **Art. 4 - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI DEL TESSERATO.**

Il Tesserato che si renda responsabile di atti illeciti in occasione di manifestazioni sportive o in relazione ad attività svolta dalla Divisione Calcio MSP Italia Cosenza è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 5 - RESPONSABILITÀ DEL TESSERATO PER ATTO VOLONTARIO O PER COLPA.**

Il Tesserato risponde sempre disciplinarmente qualora l'atto illecito sia commesso volontariamente. Solamente nei casi in cui ciò sia espressamente previsto, il Tesserato risponde disciplinarmente del fatto illecito anche a titolo di colpa, salvo che il fatto non sia dovuto a causa di forza maggiore (art.7 RD).

#### **Art. 6 - DEFINIZIONE DI COLPA.**

Per colpa si intende una mancanza di diligenza o di prudenza o di conoscenza delle norme.

#### **Art. 7 - DEFINIZIONE DI CAUSA DI FORZA MAGGIORE.**

Si intende causa di forza maggiore qualsiasi evento non prevedibile e non evitabile, esterno alla volontà del responsabile.

#### **Art. 8 - DEFINIZIONE DI GIOCO FERMO E DI SITUAZIONE ESTRANEA AL GIOCO.**

Si intende gioco fermo la fase della partita in cui il pallone non è in gioco (Regola del gioco del calcio).

Si intende situazione estranea al gioco quella in cui l'atto illecito non è commesso per trarre un vantaggio sportivo o quella non attinente al gioco stesso, come quando gli atti siano commessi nei confronti di Dirigenti, Giudici e Ufficiali di gara.

## **TITOLO II - ILLECITI E SANZIONI.**

### **CAPO I – ILLECITI.**

#### **SEZIONE I – TIPI DI ILLECITI.**

##### **Art. 9 - ILLECITO DISCIPLINARE.**

Per illecito disciplinare s'intende qualsiasi comportamento, anche omissivo, volto volontariamente o colposamente - in tale caso solo se espressamente previsto - a eludere i precetti contenuti nella Normativa e in ogni altra disposizione emanata dalla Divisione Calcio, sia nelle fasi dell'attività sportiva sia in quelle a essa collegate.

#### **SEZIONE II – ELENCO E DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI DISCIPLINARI.**

##### **Art. 10 - VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ.**

Le violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento dell'attività costituiscono illecito disciplinare se espressamente sanzionate nel Titolo V del presente Regolamento.

##### **Art. 11 - PROTESTA.**

Costituisce protesta qualsiasi gesto o espressione che ecceda i limiti dell'educazione per i propri contenuti o per la sua reiterazione (artt.111 e 117 RD).

##### **Art. 12 - OFFESA.**

Costituisce offesa ogni comportamento, gesto o espressione tendenti a ledere la dignità e il decoro del destinatario dello stesso (artt.112 e 118 RD).

##### **Art. 13 - MINACCIA.**

Costituisce minaccia qualsiasi comportamento, gesto o espressione tendente a incutere nel destinatario un ingiusto timore o a condizionarne illegittimamente l'attività (artt.113, 119 e 120 RD).

##### **Art. 14 - SCORRETTEZZA.**

Costituisce scorrettezza qualsiasi intervento commesso in violazione delle regole di gioco o del principio di lealtà sportiva che non sia configurabile come atto di violenza (artt.121 e 122 RD).

##### **Art. 15 - ATTO DI VIOLENZA.**

Costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l'integrità fisica di altro soggetto (artt.114, 123, 124, 125 e 126 RD).

##### **Art. 16 - ISTIGAZIONE.**

Costituisce istigazione qualsiasi comportamento tendente a determinare altro soggetto al compimento di un atto illecito. Il responsabile è punito con la stessa sanzione disciplinare prevista per il fatto illecito oggetto d'istigazione, che può essere diminuita fino alla metà.

##### **Art. 17 - ILLECITO SPORTIVO.**

Costituisce fattispecie particolare dell'illecito disciplinare il cosiddetto illecito sportivo di cui rispondono le Associazioni e/o i Tesserati che:

- a) compiano o consentano il compimento di atti diretti a inficiare la regolarità o alterare lo svolgimento o il risultato di una o più gare o di una manifestazione;
- b) inducano o tentino di indurre gli Ufficiali di gara ad alterare il contenuto del loro referto o compiano atti diretti ad alterare il regolare funzionamento della giustizia sportiva.

#### Art. 18 - OMESSA SEGNALAZIONE DELL'ILLECITO SPORTIVO.

Le Associazioni e/o i Tesserati hanno il dovere, in presenza di fatti illeciti previsti dal precedente articolo, di segnalare con tempestività, alla Divisione Calcio, quanto a loro conoscenza. L'omessa denuncia, qualora non raffiguri di per sé partecipazione all'illecito, è punita con la sanzione prevista dagli articoli **103 e 135 RD**, mentre la denuncia di fatti o atti costituenti la fattispecie di illecito sportivo che dovesse risultare palesemente infondata comporta la stessa sanzione prevista per l'omessa denuncia.

### CAPO II – SANZIONI.

#### SEZIONE I – CARATTERISTICHE DELLE SANZIONI.

##### Art. 19 - CONCETTO DI SANZIONE

Per sanzione si intende la punizione erogata, dal competente Organo disciplinare, a seguito del compimento di illeciti disciplinari tenuti da Associazioni o da Tesserati e/o a essi attribuibili.

##### Art. 20 - TIPICITÀ DELLA SANZIONE

Le sanzioni applicabili sono solamente quelle previste dall'elenco contenuto nel Titolo V del presente Regolamento. Ogni sanzione elencata in tale Titolo prevede un minimo e un massimo di pena.

##### Art.21 - ATTENUANTI

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze attenuanti:

- a) essersi subito attivato per **ovviare** al proprio comportamento illecito;
- b) aver agito a seguito di **provocazione**, purché in maniera **proporzionata** alla stessa;
- c) aver commesso il fatto illecito in uno stato e in una situazione di **concitazione da fatto altrui**.

Non può essere mai considerato "provocazione" o "fatto altrui" qualsivoglia provvedimento assunto da parte degli Ufficiali di gara.

##### Art. 22 - TENTATIVO DI ILLECITO.

Si intende tentativo di illecito ogni comportamento idoneo e indirizzato a commettere un atto illecito senza che questo sia portato a compimento. In tal caso la pena base deve essere ridotta della metà, fermi restando i limiti previsti dall'articolo **26/b RD**.

##### Art. 23 - AGGRAVANTI SEMPLICI.

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti:

- a) aver commesso l'atto illecito ricoprendo le funzioni di **Capitano, Dirigente**;
- b) aver commesso l'atto illecito con **recidiva**. Per recidiva si intende il compimento di più atti illeciti nel corso della medesima stagione, per fatti di grave violenza (**artt.114, 123, 124, 125 e 126 RD**). sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente triennio;
- c) aver commesso l'atto illecito dal quale derivino **gravi danni** alla **salute** altrui;
- d) aver tenuto comportamenti gravemente volgari nel compimento dell'atto illecito;
- e) aver commesso l'atto illecito in **concorso** con una o più persone;
- f) aver posto in essere comportamenti idonei ad **aggravare** le conseguenze dannose di un atto illecito;
- g) aver compiuto l'atto illecito per motivi fortemente in contrasto con i **principi della Carta**, quali, per esempio, motivi razzistici, contrari ai principi di solidarietà, antisportivi eccetera.

##### Art. 24 - AGGRAVANTE SPECIALE.

Costituisce aggravante speciale aver commesso l'atto illecito ai danni di **Ufficiali di gara** o di un **Dirigente** o di un **Giudice**. Tale aggravante non si applica nei casi previsti dagli articoli **111 RD**.

##### Art. 25 - CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE.

La **sanzione** deve essere graduata, tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto. La gravità del fatto deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso. Deve altresì tenersi conto degli effetti dannosi dell'atto illecito e in genere della offensività del comportamento rispetto ai principi della Carta. Quantificata così la sanzione base, devono operarsi una diminuzione o un aumento della stessa tenendo in considerazione l'eventuale ricorrere di circostanze attenuanti (**art.21 RD**) o rispettivamente di aggravanti (**artt.23 e 24 RD**).

##### Art. 26 - RIDUZIONE E AUMENTO DI PENA BASE PER L'APPLICAZIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI O AGGRAVANTI.

- a) L'applicazione di una attenuante comporta la diminuzione fino a un terzo della pena base comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o euro 3,00 di sanzione pecuniaria.
- b) Il ricorrere di una aggravante semplice comporta l'aumento sino al doppio della pena base, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con **recidiva** per i quali sia espressamente previsto un **aumento superiore al doppio** del massimo edittale o l'applicazione di **sanzioni di specie diversa**.

- c) Nel caso ricorrano più circostanze attenuanti, la pena base può essere ridotta più volte, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o euro 3,00 di sanzione pecuniaria.
- d) Nel caso ricorrano più circostanze aggravanti semplici, la pena base può essere aumentata più volte, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con **recidiva** per i quali sia espressamente previsto un **aumento superiore al doppio** del massimo edittale o l'applicazione di **sanzioni di specie diversa**.
- e) Nel caso in cui ricorrano sia circostanze attenuanti sia aggravanti semplici, l'Organo giudicante deve procedere a una valutazione di equivalenza o di prevalenza delle une sulle altre.
- f) In caso di equivalenza, deve essere applicata la sanzione base individuata ai sensi dell' articolo **25 - commi I e II - RD**.
- g) In caso di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti semplici, la pena base va ridotta secondo i criteri di cui alla lettera a).
- h) In caso di prevalenza delle circostanze aggravanti semplici sulle attenuanti, la pena base va aumentata secondo i criteri di cui alla lettera b).

#### **Art. 27 - AUMENTO DI PENA BASE PER L'APPLICAZIONE DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE SPECIALE (ART. 24 RD).**

- a) Nel caso ricorra l'aggravante speciale prevista dall'articolo **24 RD** la pena base deve essere obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo, ma non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria. L'aumento è facoltativo solo nel caso previsto dall'art. **117 RD**.
- b) Tale circostanza aggravante speciale deve essere sempre considerata prevalente salvo l'ipotesi di concorso con l'attenuante di cui all'art.**21/b RD**, quando la provocazione sia stata posta in essere dall'Arbitro (**art.21, ultimo comma, RD**).

#### **Art. 28 - CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI A FATTI ILLECITI ATIPICI.**

Per fatto illecito atipico si intende quello disciplinato dall'articolo **9 RD**.

Le sanzioni da applicarsi sia a carico dei Tesserati sia delle Associazioni devono essere individuate in stretta analogia, per caratteristica e indole, a quelle previste per fatti illeciti tipici.

## **SEZIONE II – DEFINIZIONI DELLE SANZIONI**

#### **Art. 29 - AMMONIZIONE.**

Costituisce ammonizione il provvedimento, avente natura di richiamo, notificato dall'Arbitro al Tesserato e adottato nei confronti di quest'ultimo dall'Organo disciplinare.

#### **Art. 30 - CENSURA.**

Costituisce censura il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti dell'Ufficiale di gara e avente natura di richiamo e/o diffida.

#### **Art. 31 - SANZIONE PECUNIARIA**

Costituisce sanzione pecuniaria il provvedimento, di contenuto patrimoniale, adottato dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni o dell'Ufficiale di gara.

L'ammontare della sanzione pecuniaria va da un minimo di euro 3,00 a un massimo di euro 250,00. L'importo della sanzione deve essere incamerato dal MSP Italia Cosenza, per le Associazioni anche tramite prelievo sulla cauzione versata, per gli Ufficiali di gara defalcandola dal rimborso spese dovuto.

#### **Art. 32 - CONFISCA DELLA CAUZIONE.**

La confisca della cauzione è disposta dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni nei soli casi previsti dal Regolamento di disciplina. Consiste nell'incameramento coattivo della cauzione.

#### **Art. 33 - SOSPENSIONE CAUTELARE**

La sospensione cautelare è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare competente nei confronti di un Tesserato al quale sia contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare.

Tale provvedimento deve essere adottato quando ritenuto assolutamente necessario e comporta la sospensione da ogni attività sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi tacitamente revocata trascorso il termine di giorni 30 da quello della pubblicazione della sanzione.

La sospensione deve essere sempre motivata e non è impugnabile.

Detto provvedimento può essere disposto anche nei confronti del Capitano qualora non collabori nell'individuare i Tesserati della propria squadra responsabili di atti illeciti, dei quali l'Arbitro non abbia potuto accertare l'identità.

#### **Art. 34 - SQUALIFICA.**

La squalifica è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti di un Atleta o di un Dirigente. La squalifica comporta la sospensione da qualsiasi attività indipendentemente dalle funzioni ricoperte al momento del fatto e da quelle che durante il periodo di squalifica potrebbero essere ricoperte. Il periodo di squalifica può essere indicato in giornate di gara, da un minimo di 1 a un massimo di 4, o a tempo determinato da un minimo di 1 mese a un massimo di 5 anni.



#### **Art. 35 - INTERDIZIONE DALL'ATTIVITÀ.**

L'interdizione dall'attività è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti degli Ufficiali di gara, su segnalazione degli Osservatori. Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni. Durante il periodo della interdizione il Tesserato è tenuto:

- a) a depositare la tessera presso la sede del Settore arbitrale;
- b) a non svolgere alcuna attività fino a quando non abbia scontato la sanzione, eccetto la partecipazione alle riunioni assembleari.

#### **Art. 36 - ESCLUSIONE DALLA DIREZIONE DI FINALI**

L'esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare, su segnalazione degli Osservatori, per atti illeciti particolarmente gravi compiuti dagli Ufficiali di gara. Tale sanzione non può avere durata superiore a 2 anni.

#### **Art. 37 - RIPETIZIONE DELLA GARA**

Gli Organi disciplinari possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai Tesserati e/o ai sostenitori delle Associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime.

Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra il così detto errore tecnico, che consiste nell'erronea applicazione, da parte dell'Arbitro, di norme o regole di gioco, sottratte alla sua discrezionale valutazione. L'errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 77 RD.

#### **Art. 38 - PERDITA DELLA PARTITA**

Gli Organi disciplinari possono disporre la perdita della partita con il risultato di: calcio a 11 → 0 - 3 calcio a 7 e a 5 → 0 - 5 o con il miglior risultato conseguito al termine della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o della manifestazione o alterato il loro regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze sia imputabile, anche oggettivamente, ai Tesserati delle Associazioni responsabili.

La perdita della gara può essere inflitta alle due Associazioni interessate, quando la responsabilità dei fatti illeciti risulta accertata per entrambe o per i loro Tesserati.

Il risultato della perdita della partita è da considerarsi utile a tutti gli effetti, compreso il computo delle reti, per la formazione della classifica.

#### **Art. 39 - PENALIZZAZIONE DI UNO O PIÙ PUNTI IN CLASSIFICA.**

La penalizzazione di uno o più punti in classifica è inflitta dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni, i cui Tesserati e/o loro stesse siano responsabili di fatti previsti dal precedente articolo se particolarmente gravi o commessi con recidiva. Nei casi in cui è disposta la perdita della gara oltre alla penalizzazione di uno o più punti in classifica, questa seconda sanzione può non essere applicata quando sia stato accertato che l'Associazione o i Tesserati responsabili abbiano fatto il possibile per evitare l'evento.

#### **Art. 39 bis – SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO**

Nel caso di comportamenti violenti (o tali presunti) di calciatori o sostenitori al seguito previsti negli articoli 107 e 108 del Regolamento di Disciplina il Giudice Sportivo può irrogare la squalifica del campo di giuoco per uno o più turni.

La squalifica del campo di giuoco è esecutiva con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'organo di giustizia sportiva per motivi di particolare rilievo.

In ogni caso la gara non potrà disputarsi se non ad almeno 15 Km di distanza dalla sede della associazione e dal campo abitualmente messo a disposizione da parte dell'associazione sanzionata intendendosi come tale quello dove l'associazione ha disputato nella stagione corrente il maggior numero di gare casalinghe. In ogni caso la Divisione Calcio ha la facoltà, nel caso non ritenga idoneo per motivi di ordine pubblico, il terreno di gioco individuato, di segnalare alla società sanzionata, un campo alternativo.

#### **Art. 40 - ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE**

L'esclusione dalla manifestazione è disposta dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni i cui Tesserati e/o loro stesse siano responsabili di gravi violazioni o di inadempimenti pecuniari o degli altri casi espressamente previsti dalle fattispecie di cui al Titolo V del presente Regolamento.

#### **Art. 41 - SOSPENSIONE DALL'ATTIVITÀ**

La sospensione dall'attività è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni. Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni.

### **SEZIONE III – EFFICACIA DELLE SANZIONI**

#### **Art. 42 - AMBITO DI EFFICACIA DELLE SANZIONI**

Le sanzioni disciplinari, disposte dalla Divisione Calcio MSP Italia Cosenza, sono efficaci e devono essere scontate su tutto il territorio nazionale.

#### **Art 43 - ESECUZIONE DELLE SANZIONI**

- a) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità.

Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall'Organo disciplinare competente.

Le sanzioni che comportino squalifiche dei Tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal punto c) del presente articolo. Le comunicazioni scritte (telegrammi, e-mail o fax) hanno efficacia immediata.

b) Nel corso di una medesima manifestazione, la terza ammonizione subita da un Tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara che è esecutiva solo dal giorno seguente a quello della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale.

c) Il Tesserato espulso nel corso di una gara è squalificato ai sensi delle sanzioni previste dal Titolo II, Capo II, Sezione II RD: il provvedimento disciplinare deve essere pubblicato sul Comunicato ufficiale. Qualora la sanzione non fosse pubblicata sul primo Comunicato ufficiale successivo alla gara in cui il Tesserato è stato espulso, quest'ultimo deve considerarsi squalificato di diritto e provvisoriamente - in attesa del provvedimento definitivo - per una giornata.

d) I Tesserati partecipanti contemporaneamente a diverse manifestazioni, anche con diverse Associazioni, colpiti da provvedimenti di squalifica, non possono svolgere attività con alcuna squadra fino a quando la sanzione non è stata interamente scontata.

Fa eccezione la squalifica per somma di ammonizioni che deve scontarsi nella manifestazione in cui le ammonizioni sono state disposte.

e) Per giornata da scontare va intesa la normale giornata di programmazione delle gare.

Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di Tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione e che siano state interamente disputate.

f) La squalifica per una o più giornate di gara, che non possa essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il Tesserato colpito da sanzione abbia cambiato Associazione.

g) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito.

Qualora al momento della pubblicazione della sanzione la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.

h) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare.

i) È facoltà degli Organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo.

#### **Art. 44 - SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DELLE SANZIONI.**

L'esecuzione delle squalifiche a tempo sono sospese dal 1° luglio al 31 Agosto di ogni stagione sportiva. Essa riprende a decorrere dal 1° settembre della stagione sportiva successiva.

#### **Art. 45 - ESTINZIONE DELLE SANZIONI.**

a) La sanzione dell'ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.

b) La sanzione della squalifica a giornate di gara e/o a tempo, inflitte a Tesserati non perdono la propria efficacia.

c) Le sanzioni disciplinari si estinguono nel caso di applicazione dell'indulto o amnistia disposti dal MSP Italia Cosenza.

### **TITOLO III - ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA.**

#### **CAPO I – AMBITI D'OPERATIVITÀ.**

##### **Art. 46 - GIURISDIZIONE DEGLI ORGANI DISCIPLINARI.**

Gli Organi disciplinari hanno giurisdizione esclusiva su fatti rilevanti disciplinarmente, che si siano verificati in occasione di una partita o a essa rapportati o riferibili in qualsiasi modo all'attività sportiva. Dispongono in via esclusiva, nei confronti dei Soci collettivi o individuali, le sanzioni previste nel Titolo II, Capo II, Sezione II, RD.

Accertano il regolare andamento della gara e dispongono in merito alla sua omologazione.

Le decisioni degli Organi disciplinari devono essere adottate in assoluta indipendenza e autonomia di giudizio, rispetto agli altri Organi statutari del MSP Italia Cosenza.

##### **Art. 47 - ORGANI DISCIPLINARI.**

L'esercizio della giurisdizione si svolge in tre gradi di giudizio. Gli Organi a ciò preposti sono:

- il Giudice unico di primo grado;
- il Giudice disciplinare di secondo grado;
- la Commissione D'Appello.

Gli Organismi giudicanti della prima istanza è sempre a composizione monocratica.

##### **Art. 48 - COMPETENZA FUNZIONALE DEGLI ORGANI DISCIPLINARI.**

a) **Il Giudice unico di primo grado ha competenza su:**

- 1) illeciti disciplinari e applicazione delle relative sanzioni;
- 2) omologazione delle gare;
- 3) accertamento della posizione dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
- 4) accertamento della regolarità del tesseramento;
- 5) reclami presentati da Associazioni o Tesserati;
- 6) istanza di rettifica per errore materiale (**art. 72 RD**).

b) **Il Giudice disciplinare di seconda istanza ha competenza a decidere su:**

- 1) impugnazioni delle decisioni adottate in prima istanza;
- 2) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD);
- 3) istanza di ricusazione (art. 73 RD).
- 4) Ogni altra decisione non compresa nell'elenco delle competenze del giudice di primo grado e/o relativa all'interpretazione della Normativa.

## CAPO II - FORMAZIONE E CESSAZIONE DEGLI ORGANI DISCIPLINARI

### Art. 49 - INCOMPATIBILITÀ

Nessun Giudice può appartenere contemporaneamente a gradi diversi e non può mai giudicare lo stesso fatto in gradi diversi, né un fatto sul quale abbia avuto già modo di esprimere un proprio giudizio, anche in via incidentale. È incompatibile la partecipazione all'Organo disciplinare con qualsiasi altra carica assunta all'interno del MSP Italia Cosenza.

### Art. 50 - NOMINA E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DISCIPLINARI.

È compito del Consiglio Provinciale MSP Italia Cosenza le nomine de:

- il Responsabile del Settore disciplinare;
- i Giudici disciplinari di primo grado nel numero ritenuto necessario, su segnalazione del Responsabile di Settore;
- i Giudici d'appello, su segnalazione del Responsabile di Settore;

I nominativi degli eletti, con l'indicazione delle loro funzioni, devono essere pubblicati sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo alla nomina. Solo dopo l'esperimento di tale formalità essi entrano in carica.

### Art. 51 - CESSAZIONE DALL'INCARICO DEGLI ORGANI DISCIPLINARI.

Gli Organi disciplinari durano in carica fino al termine di mandato del Consiglio Provinciale MSP Italia Cosenza che li ha eletti. In caso di dimissioni del Giudice unico o della maggioranza del Collegio giudicante, il Consiglio Provinciale MSP Italia Cosenza deve immediatamente eleggere un nuovo Giudice o rispettivamente un nuovo Collegio. Qualora si dimetta un solo componente o la minoranza del Collegio, deve eleggere il/i suo/i sostituto/i. Il Consiglio Provinciale MSP Italia Cosenza deve rimuovere l'Organo giudicante qualora accerti incontrovertibilmente gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento. Lo stesso Consiglio può sostituire il/i componente/i dell'Organo giudicante in caso di sua assenza ingiustificata per almeno tre riunioni consecutive o in caso di accertato suo comportamento scorretto. I provvedimenti di rimozione o sostituzione devono essere adottati a maggioranza assoluta e devono altresì essere adeguatamente motivati, pena la loro nullità. La delibera deve essere comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di nullità del provvedimento.

## TITOLO IV - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

### CAPO I - INSTAURAZIONE DEI PROCEDIMENTI DAVANTI AGLI ORGANI DISCIPLINARI

#### Art. 52 - PROCEDIMENTI DAVANTI ALL'ORGANO DI PRIMA ISTANZA.

I procedimenti sono instaurati, presso il Giudice unico di prima istanza:

- a) **d'ufficio** sulla base dei documenti ufficiali della Divisione Calcio e di gara o di filmati o in caso di errore materiale;
- b) **su impulso** del Giudice dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 84 RD;
- c) **su reclamo** della parte interessata;
- d) **su istanza di rettifica** (art. 72 RD);
- e) **su comunicazione della Divisione Calcio.**

#### Art. 53 - PROCEDIMENTI DAVANTI ALL'ORGANO DI SECONDA ISTANZA.

I procedimenti sono instaurati, presso il Giudice disciplinare di seconda istanza:

- a) **su ricorso** delle parti interessate (art. 58 RD) avverso la decisione di primo grado anche qualora non abbiano presentato reclamo o lo stesso non sia stato accolto;
- b) **su istanza di rettifica** (art. 72 RD);
- c) **su istanza di ricusazione** (art. 73 RD);

#### Art. 54 – PROCEDIMENTI ULTERIORI ORGANO DI SECONDA ISTANZA

**Su istanza relativa** ad ogni altra decisione non compresa nell'elenco delle competenze del giudice di primo grado e secondo grado con eventuale ricorso alla Commissione d'Appello (organo nazionale)

### CAPO II - ALTRI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI TESSERATI, ASSOCIAZIONI, UFFICIALI DI GARA, OSSERVATORI, RESPONSABILI DI SETTORE E COMPONENTI DIVISIONE CALCIO.

#### Art. 55 - INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Qualsiasi Tesserato sia a conoscenza di violazioni dello Statuto MSP Italia, della Normativa o delle disposizioni della Divisione Calcio da parte di Tesserati, Associazioni, Ufficiali di Gara, Osservatori, Responsabili di Settore e componenti della Divisione Calcio deve comunicarlo sollecitamente e in forma non anonima alla Segreteria MSP Italia Cosenza.

La Segreteria può agire su impulso di qualsiasi tesserato o anche d'ufficio. Le denunce anonime non sono procedibili.

#### **Art. 56 – SEGRETERIA PROVINCIALE MSP ITALIA COSENZA**

La Segreteria ha competenza a svolgere le indagini sugli illeciti di cui viene a conoscenza e deve raccogliere sia le prove a carico sia quelle a favore dell'incolpato.

Entro 48 ore dal ricevimento della denuncia, la Segreteria deve comunicare - in forma ricettizia - all'incolpato l'inizio del procedimento a suo carico.

La Segreteria deve concludere l'istruttoria il più rapidamente possibile e, al termine della stessa, deve presentare all'Organo giudicante competente ovvero al Consiglio Provinciale MSP Italia Cosenza in caso di procedimenti a carico di Responsabili di Settore o componenti la Divisione Calcio, una relazione completa sulle indagini svolte e formulare le proprie conclusioni. Le conclusioni devono consistere nella richiesta motivata di archiviazione del procedimento o di condanna dell'incolpato.

### **CAPO III – RECLAMO, RICORSO E ISTANZA.**

#### **Art. 57 - SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE RECLAMO O RICORSO**

Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le Associazioni, i Tesserati, il Responsabile della Divisione Calcio per il tramite la Segreteria Provinciale.

#### **Art. 58 - INTERESSE A PROPORRE RECLAMO O RICORSO**

Chi propone reclamo o ricorso deve avere interesse diretto.

Ha sempre interesse il Responsabile della Divisione Calcio e il Presidente Provinciale MSP Italia Cosenza. In ordine alla omologazione delle gare hanno interesse alla presentazione del reclamo o del ricorso solo le Associazioni e/o i Tesserati partecipanti.

In merito alle squalifiche hanno interesse a proporre ricorso i Tesserati o le Associazioni i cui Tesserati le hanno subite; per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie hanno interesse le Associazioni che le hanno subite.

Nei casi di illecito sportivo e/o di irregolare partecipazione alla gara di Tesserati, è legittimato a presentare reclamo o ricorso chiunque abbia interesse al risultato della gara.

#### **Art. 59- ESTRATTO DEL REFERTO ARBITRALE.**

Chiunque abbia interesse a proporre reclamo o ricorso ha diritto di prendere visione dell'estratto del referto arbitrale facendone richiesta scritta alla Segreteria Provinciale.

L'estratto del referto deve essere depositato presso la Segreteria il giorno dopo la presentazione della richiesta. È onere della parte interessata ritirarlo.

#### **Art. 60 - OGGETTO DEL RICORSO**

Sono impugnabili tutte le decisioni degli Organi di disciplina, con le seguenti eccezioni:

- a) le ammonizioni o le censure, salvo per errore di persona;
- b) squalifiche fino a due giornate di gara, salvo errore di persona;
- c) sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Associazioni fino a euro 50,00, salvo errore di persona;
- d) sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Tesserati del Settore arbitrale fino a euro 10,00, salvo errore di persona;
- e) i risultati di manifestazioni o fasi delle stesse già concluse.

#### **Art 61 - FORMA DEL RECLAMO O DEL RICORSO.**

Il reclamo o il ricorso devono avere - a pena d'improcedibilità - la forma scritta e deve contenere:

- a) il nominativo del Tesserato o dell'Associazione ricorrente;
- b) l'indicazione dell'Organo disciplinare adito;
- c) gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato (solo nel caso di ricorso);
- d) la data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;
- e) l'esposizione, almeno succinta, dei motivi di contestazione;
- f) l'indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni;
- g) la formulazione delle conclusioni;
- h) la data del reclamo, del ricorso o dell'istanza;
- i) la sottoscrizione del ricorrente;
- j) l'eventuale copia dell'avviso di ricevimento inviata alla parte interessata alla decisione nel termine perentorio previsto dall'art. 66 RD;
- k) l'importo cauzionale, come previsto dall'art. 67 RD.

La mancanza dei predetti requisiti - eccetto quello previsto dalla lettera b) - è condizione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso. La mancata presentazione dell'avviso di ricevimento di cui alla lettera j) non costituisce vizio di forma se dell'avviso stesso viene prodotta copia prima dell'emissione della decisione.

#### **Art . 62 - PREAVVISO DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO.**

Il reclamo presentato in primo grado deve essere preannunciato al Direttore di Gara entro 15 minuti dal termine dalla gara e con telegramma/ fax da inviare alla Segreteria Provinciale non oltre 48 ore dal termine della gara e deve indicare a pena di inammissibilità, gli estremi della partita alla quale si riferisce.

#### **Art. 63 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO O DEL RICORSO.**

a) Il reclamo o il ricorso devono essere proposto all'Organo disciplinare nel termine di cinque giorni dalla partita o dal fatto o in caso di impugnazione entro sette giorni dalla pubblicazione del provvedimento da impugnare.

Se sia prevista una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (art. 83/b RD).

b) Qualora i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta tutti i termini sono ridotti a 48 ore e deve essere preannunciato al direttore di gara entro 15 minuti dalla fine della gara stessa;

c) Il reclamo o il ricorso sull'illecito sportivo e sull'irregolare tesseramento è ammissibile anche dopo i predetti termini ma non oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato.

Nei casi di cui al comma precedente il Presidente Provinciale MSP Italia Cosenza può presentare reclamo anche oltre un mese dal fatto ma non oltre un anno dallo stesso per ottenere sanzioni pecuniarie o penalizzazioni nei confronti delle Associazioni responsabili e le squalifiche dei Tesserati colpevoli.

Qualora il reclamo o il ricorso sia presentato oltre un mese dal fatto e comunque oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato, non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione di punti in classifica nella manifestazione in cui il fatto è accaduto, salvo che si tratti di gara che assegni il titolo sportivo per la quale può essere sempre disposta la perdita della gara.

#### **Art. 64 - COMPUTO DEI TERMINI E ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DEGLI STESSI.**

Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale.

I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di cui al precedente articolo si deve far riferimento al timbro della data più anteriore apposto sulla busta in caso di invio del reclamo o del ricorso per posta o al timbro apposto dalla Segreteria Provinciale in caso di deposito degli stessi.

#### **Art. 65 - REMISSIONE IN TERMINE.**

Qualora il mancato rispetto dei termini sia imputabile esclusivamente a cause di forza maggiore, il Giudice può, su istanza di parte, disporre la remissione in termini della stessa, purché essa provi il tutto in modo incontrovertibile.

#### **Art. 66 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO O DEL RICORSO**

I reclami, i ricorsi e i controricorsi devono essere depositati in duplice copia presso la Segreteria Provinciale (art. 50/f RA), a pena di inammissibilità degli stessi.

In ogni caso un incaricato della Segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo dell'atto. In caso di deposito l'incaricato deve altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta riportante la data del deposito.

Entro 48 ore (24 ore nel caso di cui all'articolo 63 b) dall'arrivo del reclamo o del ricorso alla Segreteria, copia del reclamo, del ricorso o del controricorso deve essere consegnato, a cura della Stessa, alla controparte interessata. L'avvenuto ritiro dell'atto deve essere documentato mediante attestazione scritta da parte del soggetto che lo ritira e, nel caso di reclamo o ricorso, dalla data di tale attestazione decorre il termine per l'effettuazione del controricorso avverso l'atto ritirato.

#### **Art. 67 - CAUZIONE.**

I reclami o i ricorsi agli Organi disciplinari sotto indicati devono essere accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono a margine riportati:

Giudice unico (I grado): euro 100,00

Giudice disciplinare (II grado): euro 150,00

Commissione d'Appello (III grado nazionale): euro 200,00

In caso di rinuncia al reclamo o al ricorso la cauzione deve essere restituita o non trattenuta, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall'articolo 70 RD.

Qualora i reclami o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente o non trattenuta. Qualora il ricorso sia stato accolto, la cauzione versata in primo grado, se sia stata trattenuta, può essere restituita. Per i reclami o i ricorsi presentati dal Presidente Provinciale MSP Italia Cosenza non è prevista alcuna cauzione.

Qualora gli Organi giudicanti ritengano il reclamo o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma pari a metà dell'importo della stessa cauzione.

#### **Art. 68 - CONTRORICORSO.**

Hanno interesse diretto (artt. 57 e 58 RD) a proporre controricorso solo i soggetti destinatari del reclamo o del ricorso ai sensi dell'articolo 66 RD. Il controricorso è sottoposto alle stesse formalità previste per il reclamo o il ricorso.

Esso deve essere depositato nella Segreteria Provinciale entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data attestante la consegna del reclamo o del ricorso, a pena d'inammissibilità. Nel caso disciplinato dall'articolo 63 - Il comma - RD il controricorso deve pervenire entro un giorno dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso. Se il controricorso ha solamente contenuto difensivo non deve essere versata la cauzione; se con esso si svolgono domande riconvenzionali (richieste di sanzioni nei confronti della parte ricorrente) deve essere accompagnato dalla cauzione prevista per il grado di giudizio (art. 67 RD).



#### **Art. 69 - PROCEDURA DI RICEVIMENTO E DI TRASMISSIONE DEL RECLAMO O DEL RICORSO O DEL CONTRORICORSO ALL'ORGANO GIUDICANTE.**

La Segreteria Provinciale ricevuto il reclamo o il ricorso, forma il relativo fascicolo, allegando a esso tutti i documenti necessari ai fini della decisione e lo trasmette al Giudice competente entro il termine di due giorni dalla ricezione.

#### **Art. 70 - RINUNCIA AL RICORSO INNANZI ALL'ORGANO GIUDICANTE**

Le parti hanno facoltà di rinunciare al ricorso da loro presentato, purché ciò avvenga prima dell'adozione della decisione. Non è ammessa la rinuncia al reclamo. La rinuncia non ha effetto nei casi di illecito sportivo o per la posizione irregolare dei giocatori.

#### **Art. 71 - ISTANZA**

All'istanza si applica la disciplina prevista per il reclamo o il ricorso in quanto compatibile.

### **CAPO IV – SINGOLE IPOTESI DI RICORSO**

#### **Art. 72 - ISTANZA DI RETTIFICA CON PROCEDURA D'URGENZA**

Qualora la decisione contenga un errore materiale o risulti fondata su un errore materiale contenuto nel referto arbitrale, l'interessato ha facoltà di presentare istanza allo stesso Giudice che ha emanato la decisione per ottenere la rettifica dell'errore.

L'istanza deve essere presentata in forma succinta, anche a mezzo telegramma o fax, alla Segreteria Provinciale entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva, a pena d'inammissibilità. L'interessato ha facoltà di preannunciare telefonicamente la presentazione dell'istanza alla Segreteria, la quale deve darne immediata comunicazione al Giudice competente.

Quest'ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti, comunica al ricorrente - tempestivamente comunque entro 2 giorni dal ricevimento dell'istanza - la propria decisione a mezzo telegramma o con altro mezzo idoneo, riservandosi di pubblicare il provvedimento e la motivazione sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo.

#### **Art. 73 - RICUSAZIONE E ASTENSIONE**

La parte interessata può presentare istanza di ricusazione nei casi previsti dall'articolo 49 RD e comunque nei confronti del Giudice che non possa essere ritenuto imparziale. In questo secondo caso l'istanza deve essere fondata su gravi motivi.

L'istanza di ricusazione deve essere presentata al Giudice interessato almeno un giorno prima di quello dell'adozione della decisione. Il predetto Giudice deve immediatamente trasmettere l'istanza e il fascicolo a quello di grado superiore, che deve decidere sulla ricusazione, nel termine di 8 giorni dal ricevimento degli atti.

La decisione e il fascicolo devono quindi essere trasmessi all'Organo competente individuato secondo quanto previsto dai commi successivi.

La presentazione dell'istanza di ricusazione sospende il procedimento in corso, sino alla decisione in merito.

Qualora la ricusazione sia accolta, il fatto è deciso da altro Giudice del medesimo grado del Giudice sostituito.

Nei casi previsti dall'articolo 49 RD e comunque quando ritenga di non poter decidere con imparzialità, il Giudice deve astenersi dal giudizio rimettendo la decisione dal Responsabile del Settore disciplinare affinché affidi la decisione ad altro Giudice di medesimo grado.

#### **Art. 74 - REVISIONE**

L'interessato può chiedere la revisione della decisione che lo riguarda e la conseguente modifica o revoca della sanzione subita qualora sia accertato che quest'ultima sia stata erogata sulla base di prove legali false o di norme successivamente dichiarate illegittime.

L'istanza deve essere proposta all'Organo disciplinare di ultima istanza entro 30 giorni dalla conoscenza della falsità della prova.

### **CAPO V – STRUMENTI DI DECISIONE.**

#### **Art. 75 - ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA**

L'Organo giudicante deve fondare la propria decisione su elementi di prova.

L'onere di fornire la prova a sostegno del reclamo o del ricorso è a carico del ricorrente.

Il Giudice può acquisire d'ufficio qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile alla decisione.

Le prove si distinguono in legali e semplici. L'Organo giudicante deve svolgere un'opera di comparazione e valutazione delle diverse fonti di prova in suo possesso. In ogni caso, le prove legali prevalgono sempre sulle prove semplici. Qualora vi sia contrasto tra prove legali, si deve dare la prevalenza a quelle indicate come più importanti secondo l'ordine previsto nell'articolo seguente.

Se vi sia contrasto tra prove semplici, il Giudice deve esercitare la propria discrezionalità valutandone attentamente l'attendibilità. Le parti possono sempre chiedere di essere ascoltate dall'Organo giudicante, che rimane libero di accogliere o meno la richiesta.

#### **Art. 76 - PROVE LEGALI**

I documenti di seguito indicati sono prove legali incontrovertibili, salvo errori materiali in essi contenuti:

##### **a) documenti ufficiali:**

- 1) Normativa;
- 2) Norme di partecipazione;



- 3) comunicazioni scritte della Divisione Calcio;
- 4) Comunicati ufficiali;
- 5) provvedimenti disciplinari.

**b) documenti ufficiali di gara:**

- 1) referto dell'Arbitro;
- 2) referto del Guardalinee ufficiale;
- 3) relazione dell'Osservatore.

#### **Art. 77 - FILMATI**

Ai soli fini disciplinari e a insindacabile giudizio degli Organi competenti, hanno lo stesso valore delle prove legali indicate nell'articolo 76/b RD anche gli eventuali filmati della gara, purché chiaramente visibili e non contraffatti o alterati.

#### **Art. 78 - PROVE SEMPLICI**

Sono prove semplici quelle utilizzabili dall'Organo giudicante ai fini della decisione a integrazione delle prove legali. Non sono opponibili a queste ultime, salvo che un Organo giudicante abbia accertato la loro non veridicità. In ogni caso le prove semplici devono essere valutate con rigore dal Giudice.

Sono prove semplici:

- a) documentazione varia;
- b) testimonianze dirette dei Tesserati;
- c) dichiarazione confessoria della persona soggetta a procedimento disciplinare;
- d) confronto fra Tesserati effettuato davanti al Giudice.

I testimoni convocati dal Giudice devono comparire nella data e ora concordata con la Segreteria Provinciale. È facoltà del Giudice valutare la mancata comparizione degli stessi come argomento di prova.

### **CAPO VI – DECISIONE**

#### **Art. 79 - FATTO NUOVO**

Qualora durante un giudizio si individuino altri responsabili del fatto oggetto di impugnazione o emergano fatti illeciti non giudicati nelle istanze precedenti, il Giudice dell'impugnazione non può adottare provvedimenti in merito, ma deve segnalarli al Giudice di I grado affinché proceda.

#### **Art. 80 - RIFORMA IN PEGGIO**

Il Giudice dell'impugnazione può sempre infliggere al soggetto sanzionato una pena più grave rispetto a quella impugnata. Lo stesso Giudice può liberamente qualificare il fatto oggetto d'impugnazione e applicare la sanzione prevista a seguito della nuova qualifica dello stesso, ciò anche qualora la qualificazione del fatto illecito non sia stata oggetto d'impugnazione.

#### **Art. 81 - REVOCA DELLE DECISIONI DI PRIMO GRADO**

In caso di errore materiale contenuto nella decisione, è facoltà del Giudice di primo grado, revocare la stessa ed eventualmente disporre nuova o diversa sanzione. La procedura deve essere adottata entro 7 giorni dalla pubblicazione della decisione da revocare.

#### **Art. 82 - FORMA DELLA DECISIONE DISCIPLINARE**

La decisione disciplinare deve avere, a pena di nullità, il seguente contenuto:

- a) indicazione dell'Organo giudicante;
  - b) nome e cognome del Tesserato o/e denominazione dell'Associazione nei cui confronti è adottata la decisione;
  - c) motivazione, tranne nei soli giudizi di primo grado, purché sia sempre indicata la norma violata;
  - d) provvedimento adottato;
  - e) data dell'emissione della decisione;
  - f) sottoscrizione del Giudice emanante o indicazione del suo nominativo.
- Oltre a quanto sopra previsto, le decisioni di secondo grado devono contenere, a pena di nullità, i seguenti requisiti:
- g) indicazione del soggetto ricorrente;
  - h) provvedimento impugnato;
  - i) succinta esposizione dei motivi dell'impugnazione;
  - j) motivazione della decisione;
  - k) dispositivo della decisione.

#### **Art. 83 - PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI**

- a) Le decisioni riguardanti le Associazioni e i Tesserati devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale a pena di nullità.
- b) Fanno eccezione le decisioni di interdizione disposte nei confronti di Arbitri, che devono essere comunicate agli interessati in forma ricettizia, pena la loro nullità.  
Tali decisioni possono essere pubblicate solo dopo che siano divenute definitive.
- d) Qualora il tempo occorrente alla stesura della motivazione possa pregiudicare i diritti del ricorrente, l'Organo giudicante può procedere alla pubblicazione del solo dispositivo, nel quale deve essere altresì indicato il termine - non superiore a 8 giorni - entro cui sarà pubblicata la motivazione.

#### **.Art. 84 - TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI (ART. 83 RD)**

Le decisioni degli organi giudicanti di primo grado devono essere pubblicate entro:

- 20 giorni (primo grado) dalla disputa della partita o dalla conoscenza del fatto o dalla presentazione del ricorso. È consentita la facoltà di proroga di ulteriori 10 giorni solo qualora sia necessaria l'acquisizione di documenti.
- 30 giorni (secondo grado) dalla data della presentazione dell'impugnazione avverso la decisione di prima istanza.

### **TITOLO V - PREVISIONI DISCIPLINARI.**

#### **CAPO I - PREVISIONI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI.**

##### **SEZIONE I - VIOLAZIONI AD ADEMPIMENTI FORMALI NON PREGIUDIZIEVOLI ALLA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA.**

###### **Art. 85 - RITARDATA PRESENTAZIONE LISTA-GARA O DELLA SQUADRA IN CAMPO:**

- ammenda di euro 5,00 entro i primi 10 minuti;
- ammenda di euro 10,00 da 10 a 15 minuti;
- ammenda di euro 15,00 oltre 15 minuti;

###### **Art. 86 - LISTA-GARA TRASCRTTA IN MODO INCOMPLETO O IMPRECISO:**

- ammenda da euro 5,00 a 10,00.

###### **Art. 87 - INIZIO DELLA GARA CON SQUADRA INCOMPLETA:**

- ammenda di euro 5,00 per ogni giocatore mancante al numero previsto.

###### **Art. 88 - INADEMPIMENTI VARI**

- mancanza dei parastinchi (dove obbligatori);
- mancato invio delle comunicazioni richieste;
- impianti sportivi non in regola con quanto previsto dall'articolo **48 e 49 RA**;
- campo di gioco non regolamentare, modifica gare in calendario senza giustificazione ufficiale ecc. **(63/h RA)**;
- ammenda da euro 5,00 a 25,00.

##### **SEZIONE II - VIOLAZIONE AI DOVERI DI DILIGENZA.**

###### **Art. 89 - MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 5 RA:**

- rifiuto della iscrizione o esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

###### **Art. 90 - MANCATA CONSEGNA DELLA TESSERA SOCIALE NEL CASO DI CUI ALL' ART. 18 RA:**

- esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

###### **Art. 91 - NON VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PREVISTE DALL'ART. 18 RA O MANCATO RILASCIO DELLE STESSE:**

- esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

###### **Art. 92 - MANCATA PRESENZA ALLE PREMIAZIONI (ART. 75 RA):**

- non consegna del premio (coppa o trofeo o altro) e confisca della cauzione e di ogni credito.

##### **SEZIONE III – ATTI OD OMISSIONI CHE IMPEDISCONO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA O DELLA MANIFESTAZIONE.**

###### **Art. 93 - INADEMPIENZE DI OBBLIGHI CHE IMPEDISCANO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE O IL PROSEGUIMENTO DELLA GARA:**

- rifiuto di cambiare maglia;
- rifiuto di presentare la documentazione richiesta;
- insufficiente disponibilità di palloni;
- insufficiente numero di giocatori,
- mancata telefonata al Designatore arbitrale;
- mancata messa a disposizione del campo di gioco;
- non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'articolo **2 RD**;
- altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara:
  - a) perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
  - b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00.

###### **Art. 94 - RINUNCIA A PRENDERE PARTE A UNA GARA IN CALENDARIO.**

- a) 1a rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 50,00;
- b) 1a rinuncia in partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione;

- c) 2a rinuncia: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 75,00;  
d) 3a rinuncia: esclusione dalla manifestazione, confisca della cauzione.  
Qualora le manifestazioni prevedano non meno di 5 e non più di 8 gare la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla seconda.  
Qualora un'Associazione preavvisi la Divisione Calcio, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita, le sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà.

**Art. 95 - RITIRO DI UNA SQUADRA DA UNA GARA COMINCIATA:**

- a) 1° ritiro: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;  
b) 1° ritiro da partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione;  
c) 2° ritiro: perdita della gara, 5 punti di penalizzazione e ammenda di euro 200,00;  
d) 3° ritiro: esclusione dalla manifestazione, ammenda di euro 300,00 e sospensione dell'attività da 1 a 3 anni.

**Art. 96 - RITIRO DI UNA ASSOCIAZIONE DA UNA MANIFESTAZIONE:**

- esclusione dalla manifestazione, confisca della quota versata a titolo d'iscrizione, della cauzione e sospensione dall'attività da 2 a 4 anni.

**Art. 97 - RESPONSABILITA' DELLE ASSOCIAZIONI PER INADEMPIENZE ALLA LEALTA' SPORTIVA**

- a) aver fatto partecipare a una gara tesserati non in regola con le norme di partecipazione e/o di affiliazione e/o di tesseramento (a titolo esemplificativo: atleti che hanno partecipato in gare Figc; atleti non in regola con il trasferimento; atleti che abbiano partecipato alla gara con falsa identità, anche non tesserati; etc)
- b) aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista gara:
- perdita della gara, ammenda di € 50,00 e penalizzazione di punti 3
- c) aver fatto partecipare tesserati a una gara in contrasto con quanto previsto dall'articolo **73 RA**.
- d) aver effettuato sostituzioni di giocatori oltre il numero previsto dall'articolo **71 RA**.
- e) aver presentato una lista gara su cui compaiono nominativi di atleti in numero superiore a quello previsto dagli articoli **65/a e 69, ultimo comma RA**.
- f) aver fatto attivamente partecipare alla partita un numero di giocatori superiore a quello regolamentare.
- perdita della gara e ammenda euro 50,00;
  - 1a recidiva: perdita della gara e ammenda euro 75,00;
  - 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

**Art. 98 - AVER FATTO PARTECIPARE ALLA GARA, ATLETI O DIRIGENTI SQUALIFICATI:**

- a) perdita della gara e ammenda euro 50,00;  
b) 1a recidiva: perdita della gara e ammenda euro 80,00;  
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

**Art. 99 - AVER FATTO PARTECIPARE TESSERATI O AVER PARTECIPATO A UNA O PIÙ GARE IN CONTRASTO CON QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 15 E 18 RA:**

- a) perdita della gara e ammenda euro 50,00;  
b) 1a recidiva: perdita della gara e ammenda euro 80,00;  
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

**Art. 100 - AVER FATTO PARTECIPARE ALLA GARA, ATLETI O DIRIGENTI CON DOCUMENTO CONTRAFFATTO O ALTERATO:**

- a) perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda euro 100,00;  
b) 1a recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda euro 150,00;  
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

**Art. 101 - CASI IN CUI L'ARBITRO INTERROMPA LA GARA O LA PROSEGUA PRO FORMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 RA:**

- a) perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;  
b) 1a recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;  
c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

**Art. 102 - ILLECITO SPORTIVO (ART. 17 RD):**

- a) perdita della gara, da 1 a 5 punti di penalizzazione e ammenda euro 100,00;  
b) 1a recidiva (anche in diverse annate): esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

**Art. 103 - OMESSA SEGNALEZIONE DI FATTI O ATTI COSTITUENTI UN ILLECITO SPORTIVO (ART. 18 RD):**

- a) ammenda euro 80,00;  
b) ulteriori recidive: ammenda euro 100,00.

**Art. 104 - CORRESPONSIONE DI COMPENSI DI CARATTERE ECONOMICO O RIMBORSI IN CAMBIO DI PRESTAZIONI SPORTIVE, ECCETTO I CASI CONSENTITI DALLA NORMATIVA GENERALE**

- a) revoca dei titoli conseguiti nella stagione in cui il fatto è stato commesso e retrocessione all'ultimo posto dell'ultima categoria;

b) revoca dei titoli conseguiti nella stagione in cui il fatto è stato commesso ed esclusione dalla manifestazioni da 1 a 2 anni;

## **SEZIONE IV - COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DI SOSTENITORI AL SEGUITO.**

### **Art. 105 - OFFESE GRAVI E RIPETUTE NEI CONFRONTI DI TESSERATI:**

- a) ammenda euro 25,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 20,00 rispetto alla precedente ammenda.

### **Art. 106 - ATTEGGIAMENTI AGGRESSIVI O INTIMIDATORI O MINACCIOSI NEI CONFRONTI DI TESSERATI:**

- a) ammenda euro 50,00;
- b) 1a recidiva: ammenda euro 100,00;
- c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

### **Art. 107 - ATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DI SOSTENITORI AVVERSARI:**

- a) ammenda di euro 100,00;
- b) 1a recidiva: ammenda di euro 150,00;
- c) 2a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 200,00;
- d) 3a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.

### **Art. 108 - ATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DI TESSERATI:**

- a) ammenda euro 200,00;
  - b) 1a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda euro 300,00;
  - c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
- Qualora l'atto sia commesso nei confronti di Dirigenti del MSP Italia o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni.
- d) perdita della partita, un punto di penalizzazione, squalifica del campo di giuoco per uno o più turni e ammenda euro 500,00;
  - e) 1a recidiva: esclusione dalla manifestazione, confisca della cauzione e ammenda di € 1.000,00.

## **SEZIONE V - COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DEI PROPRI TESSERATI.**

### **Art. 109 - MANCATA ASSISTENZA NEI CONFRONTI DI TESSERATI AGGREDITI:**

- a) ammenda euro 100,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 50,00 rispetto alla precedente ammenda.

### **Art. 110 - INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL' ART. 70 RA SULL'ORDINE PUBBLICO:**

- a) ammenda euro 80,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 30,00 rispetto alla precedente ammenda.

### **Art. 111 - PROTESTE VIVACI NEI CONFRONTI DI UFFICIALI DI GARA DA PARTE DI PIÙ TESSERATI IN CONCORSO TRA LORO (ART. 11 RD):**

- a) ammenda euro 50,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 30,00 rispetto alla precedente ammenda.

### **Art. 112 - OFFESE NEI CONFRONTI DI TESSERATI O DEL PUBBLICO DA PARTE DI PIÙ TESSERATI IN CONCORSO FRA LORO (ART. 12 RD):**

- a) ammenda euro 50,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 25,00 rispetto alla precedente ammenda.

### **Art. 113 - ATTEGGIAMENTI AGGRESSIVI O INTIMIDATORI O MINACCIOSI NEI CONFRONTI DI TESSERATI O DEL PUBBLICO DA PARTE DI PIÙ TESSERATI IN CONCORSO TRA LORO (ART. 13 RD):**

- a) ammenda euro 25,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 15,00 rispetto alla precedente ammenda.

### **Art. 114 - ATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DI TESSERATI O DEL PUBBLICO DA PARTE DI PIÙ TESSERATI IN CONCORSO TRA LORO (ART. 15 RD):**

- a) ammenda euro 200,00;
  - b) 1a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda euro 250,00;
  - c) 2a recidiva: esclusione dalla manifestazione e confisca della cauzione.
- Qualora l'atto sia commesso nei confronti di Dirigenti MSP o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni.
- d) perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda euro 500,00;
  - e) 1a recidiva: esclusione dalla manifestazione, confisca della cauzione e un'ammenda di € 1.000,00.

## CAPO II - PREVISIONI A CARICO DEI TESSERATI.

### SEZIONE I – COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI.

#### Art. 115 - AMMONIZIONI IN GARE DIFFERENTI (ART. 43/B RD):

- al conseguimento della terza ammonizione;

- 1 giornata di squalifica.

- al conseguimento di ogni due ammonizioni successive alla terza;

- 1 giornata di squalifica.

#### Art. 116 - ESPULSIONE PER SOMMA DI AMMONIZIONI IN CAMPO:

- 1 giornata di squalifica.

#### Art. 117 - PROTESTE O/E COMPORTAMENTI IRRIGUARDOSI NEI CONFRONTI DI TESSERATI O PUBBLICO (ART. 11 RD):

- da 1 a 2 giornate di squalifica.

#### Art. 118 - OFFESE NEI CONFRONTI DI TESSERATI O PUBBLICO (ART. 12 RD):

- da 2 a 3 giornate di squalifica.

#### Art. 118 bis - OFFESE NEI CONFRONTI DI ARBITRI E DIRIGENTI MSP ITALIA (ART. 12 RD):

- da 3 a 4 giornate di squalifica

### SEZIONE II - COMPORTAMENTI VIOLENTI.

#### Art. 119 - ATTEGGIAMENTI MINACCIOSI SEMPLICI (ART. 13 RD):

- da 2 a 3 giornate.

#### Art. 120 - ATTEGGIAMENTI MINACCIOSI GRAVI (ART. 13 RD):

- da 4 giornate a 2 mesi di squalifica.

#### Art. 121 - SCORRETTEZZA IN AZIONE DI GIOCO (ART. 14 RD):

- da 1 a 4 giornate di squalifica.

#### Art. 122 - SCORRETTEZZA A GIOCO FERMO O IN SITUAZIONE CHIARAMENTE ESTRANEA ALLA FASE DI GIOCO IN CORSO (ART. 14 RD):

- da 4 giornate a 4 mesi di squalifica.

#### Art. 123 - ATTO DI VIOLENZA IN AZIONE DI GIOCO (ART. 15 RD):

- da 1 a 3 mesi di squalifica.

#### Art. 124 - ATTO DI VIOLENZA A GIOCO FERMO O IN SITUAZIONE CHIARAMENTE ESTRANEA ALLA FASE DI GIOCO IN CORSO (ART. 15 RD):

- da 4 mesi a 1 anno di squalifica.

#### Art. 125 - ATTI DI VIOLENZA RIPETUTI POSTI IN ESSERE NELLA MEDESIMA OCCASIONE (ART. 15 RD):

- da 1 anno a 3 anni di squalifica.

#### Art. 126 - ATTI DI VIOLENZA RIPETUTI POSTI IN ESSERE IN OCCASIONI DIVERSE (ART. 15 RD):

- da 2 a 5 anni di squalifica.

### SEZIONE III - COMPORTAMENTI CONTRARI ALLA LEALTÀ SPORTIVA.

#### Art. 127 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ARTICOLO 19 RA (DICHIARAZIONE D'INFORMAZIONE), ANCHE A TITOLO DI COLPA:

- da 6 mesi a 1 anno di squalifica.

#### Art. 128 - INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ARTICOLO 70 RA SULL'ORDINE PUBBLICO, ANCHE A TITOLO DI COLPA:

- da 1 a 4 giornate di squalifica

#### Art. 129 - AVER FATTO PARTECIPARE TESSERATI O AVER PARTECIPATO A UNA O PIÙ GARE, PUR NON ESSENDO IN REGOLA CON LE NORME DI PARTECIPAZIONE E/O DI TESSERAMENTO, ANCHE A TITOLO DI COLPA

(è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):

- da 1 a 6 mesi di squalifica.

**Art. 130 - AVER FATTO PARTECIPARE TESSERATI O AVER PARTECIPATO A UNA O PIÙ GARE IN CONTRASTO CON QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 73 RA, ANCHE A TITOLO DI COLPA**

(è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):

- da 1 a 3 mesi di squalifica.

**Art. 131 - AVER FATTO PARTECIPARE TESSERATI O AVER PARTECIPATO A UNA O PIÙ GARE (NEI TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 46 RA) CON A CARICO UN PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA, ANCHE A TITOLO DI COLPA**

(è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):

- da 2 a 6 mesi di squalifica.

**Art. 132 - AVER FATTO PARTECIPARE TESSERATI O AVER PARTECIPATO A UNA O PIÙ GARE IN CONTRASTO A QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 15 E 18 RA, ANCHE A TITOLO DI COLPA**

(è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):

- da 6 mesi a 2 anni di squalifica.

**Art. 133 - AVER FATTO PARTECIPARE TESSERATI O AVER PARTECIPATO A UNA O PIÙ GARE, CON UN DOCUMENTO CONTRAFFATTO O ALTERATO, ANCHE A TITOLO DI COLPA**

(è facoltà dei Giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili):

- da 1 a 3 anni di squalifica.

**Art. 134 - AVER COMPIUTO ATTI CHE CONFIGURINO GLI ESTREMI DELL'ILLECITO SPORTIVO O POSSANO ALTERARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DI UNA GARA O DI UNA MANIFESTAZIONE O IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA:**

- da 3 a 5 anni di squalifica.

**Art. 135 - AVER OMESSO DI DENUNCIARE - SE VENUTI A CONOSCENZA - IL COMPIMENTO DI ATTI CHE CONFIGURINO GLI ESTREMI DELL'ILLECITO SPORTIVO O POSSANO ALTERARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DI UNA GARA O DI UNA MANIFESTAZIONE O IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA (ART.18 RD):**

- da 1 a 6 mesi di squalifica.

**Art. 136 - ABBANDONO DELLA GARA SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'ARBITRO:**

- da 2 giornate a 6 mesi di squalifica.

**Art. 137 - RITIRO DA UNA MANIFESTAZIONE, SALVO SIA STATA SOTTOSCRITTA LA DISSOCIAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 61/G RA:**

- da 2 a 4 anni di squalifica.

**Art. 138 - MENDACE DICHIARAZIONE SULLA REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DEL PROPRIO SOCIO RESA DAL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE PARTECIPANTE ALLE EVENTUALI FINALI NAZIONALI, ANCHE A TITOLO DI COLPA (ARTICOLO 28 RA):**

- da 2 a 3 anni di squalifica.

**Art. 139 - MENDACE DICHIARAZIONE RESA DAL TESSERATO IN TUTTI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA DICHIARAZIONE CERTIFICATIVA, ANCHE A TITOLO DI COLPA:**

- da 6 mesi a 3 anni di squalifica.

**Art. 140 - INADEMPIMENTO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE, ANCHE A TITOLO DI COLPA, QUALORA NON COSTITUISCA UNA SPECIFICA IPOTESI DI ILLECITO GIÀ PREVISTA NEL PRESENTE TITOLO:**

- da 6 mesi a 1 anno di squalifica.

**Art. 141 - AVER PERCEPITO O CORRISPOSTO COMPENSI DI CARATTERE ECONOMICO O RIMBORSI IN CAMBIO DI PRESTAZIONI SPORTIVE, ECCETTO I CASI CONSENTITI:**

- da 1 a 5 anni di squalifica.

### **CAPO III - PREVISIONI A CARICO DI ARBITRI, GUARDALINEE UFFICIALI E OSSERVATORI SPECIALI.**

**Art. 142 - PREVISIONI GENERALI A CARICO DI ARBITRI E OSSERVATORI.**



Oltre a quanto previsto negli articoli successivi, gli Arbitri, i Guardalinee ufficiali e gli Osservatori rispondono a norma di quanto disposto nel precedente Capo.

In questi casi, laddove sia prevista per i Tesserati la sanzione della squalifica, deve infliggersi agli Arbitri, ai Guardalinee ufficiali e agli Osservatori la sanzione dell'interdizione dall'attività.

**Art. 143 - NON CORRETTA O INDECOROSA VESTIZIONE DELLA DIVISA, DIVISA CON STEMMA DI ALTRO ENTE O FEDERAZIONE, ANCHE A TITOLO DI COLPA:**

ammenda di euro 10,00.

**Art. 144 - MANCATA O NEGLIGENTE COMPILAZIONE DEI DATI PERSONALI NEI DOCUMENTI UFFICIALI, ANCHE A TITOLO DI COLPA:**

ammenda di euro 10,00.

**Art. 145 - NEGLIGENTE O ERRONEA O INCOMPLETA COMPILAZIONE DEL REFERTO O DELLA DISTINTA DI SPESA E/O RITARDATO INVIO DI TALI DOCUMENTI, ANCHE A TITOLO DI COLPA:**

- a) dalla censura all'ammenda da euro 5,00 a 25,00;
- b) recidiva: ammenda corrispondente al rimborso spese;

**Art. 146 - DIREZIONE DI GARE NON UFFICIALI DEL MSP ITALIA SENZA AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ARBITRALE O DEL SUO SOSTITUTO O MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PROPRIA INDISPONIBILITÀ AL DESIGNATORE ARBITRALE (34 RA). PARTECIPAZIONE ALLA GARA COME ATLETA O DIRIGENTE SENZA LA COMUNICAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 46 RA, ANCHE A TITOLO DI COLPA:**

- a) ammenda da euro 25,00 a 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dal MSP Italia Cosenza nell'anno sportivo in corso;
- b) 1a recidiva: interdizione dall'attività da 1 a 6 mesi e ammenda da euro 50,00 a 100,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni per 1 anno;
- c) 2a recidiva: interdizione dall'attività da 3 mesi a 1 anno e ammenda pari all'importo dovuto all'interessato a titolo di rimborso spese e non ancora corrisposto.

**Art. 147 - MANCATA OSSERVANZA DEL SEGRETO PREVISTO DALL'ARTICOLO 34/4 RA, ANCHE A TITOLO DI COLPA**

- a) ammenda da euro 10,00 a 25,00;
- b) recidiva: ammenda da euro 25,00 a 50,00 ed esclusione dalla direzione o visionatura delle finali delle manifestazioni nella stagione in corso e comunque per almeno 8 mesi.

**Art. 148 - DICHIARAZIONI LESIVE SULL'OPERATO DI UN COLLEGA O COMPORTAMENTO SCORRETTO DA PARTE DEGLI ARBITRI NEI CONFRONTI DEGLI OSSERVATORI E VICEVERSA:**

- a) ammenda euro 25,00 a 50,00 ed esclusione dalla direzione di gara per almeno un mese;
- b) recidiva: ammenda da euro 205,00 a 100,00 ed esclusione dalla direzione o dalla visionatura delle finali per la stagione in corso per almeno 1 anno.

**Art. 149 - RITARDATO ARRIVO SUL TERRENO DI GIOCO, ANCHE A TITOLO DI COLPA:**

- ammenda da euro 5,00 a 25,00.

Qualora a seguito del ritardo dell'Arbitro designato ne venisse designato un altro, ai sensi dell'articolo 48/a RA, il rimborso spese deve essere diviso al 50% tra i due Direttori di gara, se giunti entrambi sul campo.

La gara deve essere diretta dal primo Arbitro giunto sul campo di gioco.

**Art. 150 - MANCATO ARRIVO SUL TERRENO DI GIOCO, RITARDO CHE NON PERMETTA LA DISPUTA O LA CONCLUSIONE DELLA GARA O INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO PREVISTO DALL'ARTICOLO 34/1 RA, ANCHE A TITOLO DI COLPA:**

- a) non corresponsione del rimborso spese e ammenda da euro 25,00 a 50,00;
- b) recidiva: interdizione dall'attività da 15 giorni a 1 mese, ammenda da euro 50,00 a 80,00 ed esclusione dalla direzione delle finali nella stagione in corso e comunque per almeno 10 mesi.
- c) ulteriori recidive: l'interdizione dall'attività deve essere aumentata di 15 giorni e l'ammenda di euro 10,00, ferma restando l'esclusione dalla direzione delle finali.

**Art. 151 - RIFIUTO A DIRIGERE UN INCONTRO AL QUALE L'UFFICIALE DI GARA È STATO DESIGNATO:**

- a) ammenda euro 10,00 a 25,00;
- b) 1 a recidiva: ammenda euro 20,00 a 40,00 ed esclusione dalla direzione delle finali nella stagione in corso e comunque per almeno 6 mesi.
- c) 2 a recidiva: ammenda di ulteriori euro 30,00 a 50,00, interdizione dall'attività da 15 giorni a 1 mese, ferma restando l'esclusione dalla direzione delle finali.

**Art. 152 - FALSIFICAZIONE DEL REFERTO O DELLA RELAZIONE:**

interdizione dall'attività da 6 mesi a 2 anni, ammenda da euro 50,00 a 100,00 ed esclusione dalla direzione delle finali per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.

**Art. 153 - COMPORTAMENTO VOLTO AD ALTERARE IL RISULTATO DELLA PARTITA:**

interdizione dall'attività da 2 anni a 3 anni e ammenda pari all'importo che il MSP Italia Cosenza deve ancora corrispondere a titolo di rimborso spese, comunque non inferiore a euro 50,00, ed esclusione dalla direzione delle finali per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.

**Art. 154 - VIOLAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 35/A RD, ANCHE A TITOLO DI COLPA:**

dalla censura all'interdizione dall'attività fino a 1 mese.

**Art. 155 - VIOLAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 35/B RD, ANCHE A TITOLO DI COLPA:**

interdizione dall'attività da 3 a 6 mesi, ammenda da euro 25,00 a 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.

**APPROVATA CON DETERMINA PRESIDENZIALE  
DEL 28 AGOSTO 2013**

# **MSP ITALIA**

**Comitato Provinciale Cosenza**

## **Divisione Calcio**

1^ Traversa Kennedy, 4 – 87036 RENDE (CS)

Tel. e fax 0984 446750

e-mail: [calcio@mspcosenza.it](mailto:calcio@mspcosenza.it)

<http://sport.mspcosenza.it>